Appendice B

STATUTI ESPONENZIALI DELLE COLLETTIVITA' TITOLARI

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

** Inviati dalla Regione Umbria e acquisiti al protocollo di questa Sezione ai nn. 2205 del 30 agosto 2024 e 3266 del 20 novembre 2024*

Indice statuti

Università agraria di Bagnara	pag.	1
Comunanza agraria di Campi	pag.	13
Comunanza agraria di Ancarano	pag.	32
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Farnetta	pag.	51
Comunanza agraria di Cancellara	pag.	66
Comunanza agraria di Sant'Eraclio	pag.	87
Comunanza agraria di Savelli e Paganelli	pag.	98
Dominio collettivo di Schifanoia	pag.	118
Dominio collettivo di Alviano	pag.	135
Comunanza agraria di Grotti	pag.	155
Comunanza agraria di Pale	pag.	171
Comunanza agraria di Massa Martana	pag.	191
Dominio collettivo di Porchiano del Monte	pag.	200
Comunanza agraria di Buda	pag.	207
Comunanza agraria di Chiavano	pag.	217
Comunanza agraria di Civita	pag.	228
Comunanza agraria di Coronella	pag.	244
Comunanza agraria di Fogliano	pag.	256
Comunanza agraria di Giappiedi	pag.	274
Comunanza agraria di Logna	pag.	284
Comunanza agraria di Maltignano	pag.	303
Comunanza agraria di Manigi – Colmotino	pag.	313
Comunanza agraria di Onelli	pag.	329
Comunanza agraria di Ocosce	pag.	341

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comunanza agraria di Opagna	pag.	351
Comunanza agraria di Piandoli e Cerasola	pag.	362
Comunanza agraria di Poggioprimocaso	pag.	378
Comunanza agraria di Roccaporena	pag.	390
Comunanza agraria di San Giorgio	pag.	426
Comunanza agraria di Santa Trinità	pag.	442
Comunanza agraria di Serviglio Colle Santo Stefano	pag.	453
Comunanza agraria di Tazzo	pag.	464
Comunanza agraria di Villa San Silvestro	pag.	473
Comunanza agraria di Cimbano	pag.	491
Comunanza agraria di Petrignano del Lago	pag.	507
Comunanza agraria di Pescia di Castiglione del Lago	pag.	522
Comunanza agraria di Vaiano – Capanne	pag.	538
Comunanza agraria di Badia San Cristoforo	pag.	554
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Capodacqua	pag.	568
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Acqua Santo Stefano	pag.	582
Comunanza agraria di Annifo	pag.	598
Comunanza agraria di Afrile	pag.	614
Comunanza agraria di Casale	pag.	632
Comunanza agraria di Casenove	pag.	650
Comunanza agraria di Cancelli	pag.	670
Comunanza agraria di Colfiorito	pag.	688
Comunanza agraria di Fondi	pag.	700
Comunanza agraria di Popola	pag.	734
Comunanza agraria di Roviglieto	pag.	750
Comunanza agraria di Scopoli	pag.	766
Comunanza agraria di Sostino	pag.	782
Comunanza agraria di Santo Stefano dei Piccioni	pag.	800
Comunanza agraria di Scandolaro	pag.	820

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comunanza agraria di Serra Bassa	pag.	836
Comunanza agraria di Verchiano e Roccafranca	pag.	854
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Cupigliolo	pag.	871
Università agraria di Montecchio	pag.	885
Comunanza agraria di Torri e Barattano	pag.	903
Comunanza agraria di Mezzanelli	pag.	922
Comunanza agraria di Colpetrazzo	pag.	938
Comunanza agraria di Viepri	pag.	954
Comunanza agraria di Acciano e Castiglioni	pag.	970
Università agraria di Boschetto - Gaifana – Colsantangelo	pag.	986
Università agraria di Colle, Ville, Santa Lucia, etc	pag.	1002
Comunanza agraria di Mosciano - Serre e Colle Croce	pag.	1021
Comunanza agraria di Schiagni	pag.	1037
Comunanza agraria di Agriano	pag.	1053
Comunanza agraria di Biselli	pag.	1065
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia Case Sparse	pag.	1084
Comunanza agraria di Castelluccio	pag.	1099
Comunanza agraria di Cortigno	pag.	1117
Comunanza agraria di Forsivo	pag.	1136
Comunanza agraria di Frascaro	pag.	1161
Comunanza agraria di Legogne	pag.	1187
Comunanza agraria di Nottoria	pag.	1213
Comunanza agraria di Ocricchio	pag.	1240
Comunanza agraria di San Marco	pag.	1259
Comunanza agraria di San Pellegrino	pag.	1277
Comunanza agraria di Serravalle – Casali	pag.	1304
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Mucciafora	pag.	1322
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Poggiodomo	pag.	1337

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo	pag.	1352
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Usigni	pag.	1397
Comunanza agraria di Abeto	pag.	1382
Comunanza agraria di Belforte	pag.	1398
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Castelvecchio	pag.	1414
Comunanza agraria di Collazzoni	pag.	1429
Comunanza agraria di Guaita S. Eutizio	pag.	1445
Comunanza agraria di Montebufo	pag.	1461
Comunanza agraria di Poggio di Croce	pag.	1477
Comunanza agraria di Preci	pag.	1498
Comunanza agraria di Saccovescio	pag.	1512
Comunanza agraria di Todiano	pag.	1554
Università Comunanza delle Famiglie Campitello	pag.	1570
Consorzio Possidenti Isola Fossara	pag.	1587
Comunanza agraria di Monte San Vito	pag.	1605
Comunanza agraria di Ancaiano	pag.	1624
Comunanza agraria di Cese	pag.	1640
Comunanza agraria di Messenano	pag.	1658
Comunanza agraria di Poreta	pag.	1679
Comunanza agraria di S. Severo - Ocenelli - S. Gregorio - Rosselli - La Costa	pag.	1692
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Bazzano superiore	pag.	1709
Comunanza agraria di Silvignano	pag.	1721
Comunanza agraria di Bovara	pag.	1735
Università agraria di Coste	pag.	1744
Comunanza agraria di Manciano	pag.	1757
Università agraria di Pigge	pag.	1775
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Portaria	pag.	1786
Comunanza agraria di Valle di Giove	pag.	1816

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Amministrazione separata dei beni di uso civico di Macerino e Collecampo	pag.	1832
Dominio collettivo di Amelia	pag.	1846
Dominio collettivo di Foce	pag.	1862
Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fornole (beni separati di Fornole)	pag.	1878
Dominio collettivo di Macchie	pag.	1893
Dominio collettivo di Sambucetole	pag.	1909
Dominio collettivo di Collicello	pag.	1925
Comunanza agraria di Buonacquisto	pag.	1941
Consorzio utenti usi civici Casteldilago	pag.	1972
Comunanza agraria di Civitella del Lago	pag.	1988
Comunanza agraria di Morre e Morruzze	pag.	2004
Comunanza agraria di Baschi	pag.	2022
Partecipanza agraria di Castel Viscardo e Viceno	pag.	2037
Amministrazione beni uso civico frazionisti Nicciano e frazionisti Loreno	pag.	2052
Consorzio possidenti di Rogoveto e Petano	pag.	2072
Dominio collettivo di Poggio di Guardea	pag.	2096
Dominio collettivo di Frattuccia	pag.	2125
Dominio collettivo di Guardea	pag.	2141
Dominio collettivo di Castel dell'Aquila	pag.	2159
Comunanza agraria di Montecchio	pag.	2175
Dominio collettivo di Tenaglie	pag.	2191
Comunanza agraria di Melezzole	pag.	2207
Dominio collettivo di Itieli	pag.	2223
Dominio collettivo di Taizzano	pag.	2237
Università agraria di Finocchieto	pag.	2253
Condominio degli usi civici di Vasciano	pag.	2269
Dominio collettivo di Piediluco	pag.	2285
Dominio collettivo di Poggiolavarino	pag.	2301

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di Massa Martana

STATUTO – REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

" 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

" 24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha sede nella frazione di Colpetrazzo in Comune di Massa Martana.

Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

ART.2
Scopi

La Comunanza Agraria di Colpetrazzo ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- dall'affitto dei pascoli estivi esubernanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
- dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
- dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria è costituito dai seguenti beni immobili:
immobili e terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico del Comune di Massa Martana come segue:
CATASTO URBANO
Partita Catastale n. 138;
CATASTO TERRENI
Partita Catastale n. 352 per Ha 542.50.80
Partita Catastale n. 354 per Ha 00.04.39
Partita Catastale n. 355 per Ha 179.26.80
per una superficiecomplessiva di Ha 721.81.50

ART. 11
Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

La Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Art. 14
Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art. 21.
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - così come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilità.

Art. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21
Modalità Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riporta-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ti dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23
Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25
Responsabilità degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

Art. 26
Segretario

L'Amministrazione dovrà avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilità

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 30
Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fasc. 1

Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, nè coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n.1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit.2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti ~~ai fini dell'articolo 38~~ i nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 2 (DUE) anni rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di aprile utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione corrente. Per la specie suina entro il 30 ottobre.

ART. 45

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti eda quelle che hanno una proprietà trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresi all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47
Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
952 / 2332

Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento è stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 1 del 20.11.1993 -Vistata dal CO.RE.CO il 22.12.1993 decisione n. 19805 e con deliberazione n. 4 del 30.06.1994 -Vistata dal CO.RE.CO il 03.08.1994 decisione n. 12173 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

C:\WS\STATUTI\COLPETRA.STA

Perugia, li 2 MAG. 1996

Per copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di MASSA MARTANA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

VIEPRI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV – Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di VIEPRI ha sede nella frazione di Viepri in Comune di Massa Martana.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di VIEPRI ha lo scopo di:

A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
   a) la gestione;
   b) il miglioramento del patrimonio;
   c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, una "tassa utenza".

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - cosi come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti od in presenza di una sola lista, la votazione avviene anche sulla lista degli utenti, utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di LUGLIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 2 del 30.06.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 24.07.2000 con decisione n. 3430 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

detcaviepri –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18.. facciat. 1.., è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li ...13 NOV. 2000....

L'ISTRUTTORE
(G. Decchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di NOCERA UMBRA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

ACCIANO e CASTIGLIONI

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di ACCIANO e CASTIGLIONI ha sede nella frazione di Acciano in Comune di Nocera Umbra.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di ACCIANO e CASTIGLIONI ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - cosi come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
  Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di OTTOBRE gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 04.02.2000 - Vistata dal CO.RE.CO il 16 MARZO 2000 con decisione n. 1366 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

detcaacciano –C-
FC/mac

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO "A"

REGIONE UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di NOCERA UMBRA

STATUTO

DELLA

UNIVERSITA' AGRARIA

DI

BOSCHETTO GAIFANA COLSANTANGELO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Università Agraria

Art. 13 - Organi della Università Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Università Agraria di Boschetto Gaifana Colsantangelo ha sede nella frazione di Boschetto in Comune di Nocera Umbra (PG).
Gli utenti delle Frazioni di Boschetto – Colsantangelo – Gaifana, a norma della sentenza degli Arbitri del Circondario di Foligno, in data 29.12.1896 e della Legge 4 agosto 1894 n. 895, si costituirono in Università Agraria.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Università Agraria di Boschetto Gaifana Colsantangelo ha lo scopo di:
A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;
b) il miglioramento del patrimonio;
c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale;
2. Può avvalersi di contributi previsti da leggi e regolamenti vigenti, sia a carattere regionale, che nazionale ed europei, per le proprie finalità.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Università Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.
2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Università Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Università Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Università Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Università Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Università Agraria

ART. 13
Organi della Università Agraria

1. Sono Organi della Università Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

C) Il Presidente.

2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.
3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:

- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:

- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

  Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

  Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Gli atti delle Università Agrarie sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e nelle modalità di cui alla Legge Regionale n. 16 del 30.9.2002 e del Regolamento Regionale n. 2 del 21.1.2003.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Università nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti può essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti;

3. Il taglio autunnale del bosco può essere concesso agli utenti solo previa autorizzazione dell'Assemblea Generale degli Utenti;

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Università Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Università Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 3 (tre) anni rappresentati da:

- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di Ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Università Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni
ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 4 del 22.10.2006 - Vistata dal Servizio "Credito agrario, controlli esterni, garanzie delle produzioni" il 13.12.2006 con decisione n. 11735 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del_____.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di Perugia

Comune di

NOCERA UMBRA

STATUTO - REGOLAMENTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

COLLE, VILLE SANTA LUCIA, BOSCHETTO, GAIFANA, COLSANTANGELO, COSTA, POGGIO PARRANO, PETTINARA, PASCIGLIANO, MOLINACCIO, CELLERANO, TORRE e SALMAREGGIA.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalita' sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art. 19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalita' elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilita' degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Capo VI - Finanza e contabilita'

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1

Costituzione

La Comunanza Agraria di Colle, Ville Santa Lucia, Boschetto, Gaifana, Colsantangelo, Costa, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Molinaccio, Cellerano, Torre e Salmareggia, in seguito denominata Comunanza Agraria di Colle, ha sede nella frazione di Colle in Comune di Nocera Umbra.

La Comunanza e' composta dagli utenti delle frazioni di: Colle, Costa, Boschetto di Nocera Umbra, Colsantangelo, Gaifana di Nocera Umbra, Poggio Parrano, Pettinara, Pascigliano, Ville Santa Lucia, Cellerano, Salmareggia, Torre e Molinaccio. Essa si amministra con il presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 giugno 1927 n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990 n. 142 e 25.03.1993 n. 81 nonche' con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972 n. 11 e D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

Dalle notizie contenute nel precedente Statuto si evince che la Comunanza Agraria sarebbe stata costituita con Atto dell'Assemblea Generale degli Utenti in data 05.08.1923 a seguito di sentenza degli Arbitri del Circondario di Foligno in data 29/12/1896 e che il canone verso il comune di Nocera Umbra sarebbe stato affrancato con atto DE BONO 17 gennaio 1927".

ART.2

Scopi

La Comunanza Agraria di Colle ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettivita' degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorita' amministrativa che davanti all'Autorita' giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

a) la gestione;
b) il miglioramento del patrimonio;
c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona.

ART. 3

Finalita' sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, puo' utilizzare le residue disponibilita' finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunita' locale.

ART. 4

Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria puo' riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Detti Consorzi saranno regolati da specifico Statuto - Regolamento che dovra' prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonche' la modalita' della nomina dei loro membri.

ART. 5

Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:

- all'esercizio dell'uso civico;
- dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
- dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
- dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli

ART. 5

Primo alinea

- dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto - - -

ıme allevato oltre il numero indicato

ioni per la raccolta dei tartufi;

fonte d'entrata non prevista dal

ART. 6

ffitto ad utenti

ichiedere ed ottenere in affitto il ell'Ente su pagamento di canone annuo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

che sara' fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualita', classe, fertilita' del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di piu' utenti, questo sara' concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7

Affitto pascoli esuberanti

L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e cio' in conformita' a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8

Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporra' agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9

Divieto di ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II - Patrimonio

ART. 10

Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria e' costituito dai seguenti beni immobili:
a) terreni di varia coltura censiti al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Nocera Umbra alle seguenti partite catastali:
1) Partita catastale n. 4064 di ha. 1.146,04,06
2) " " n. 4076 " " 78,87,80
3) " " n. 4240 " " 00,20,40
2) " " n. 1116 " " 2,31,90 terreno in contestazione con eredi Castellani Delfo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

b) fabbricati: individuati ai fogli 10 e 38 non ancora censiti al N.C.E.U.

ART. 11

Inventario

Sara' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.

Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sara' tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilita' del Presidente.

Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvedera', a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12

Alienazioni

La Comunanza Agraria non potra', senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli artt.10 e 11.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge.

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parita' di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13

Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:
1) L'Assemblea Generale degli Utenti;
2) Il Consiglio di Amministrazione;
3) Il Presidente.

Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 14

Assemblea Generale degli Utenti

L'Assemblea e' composta da tutti gli utenti cosi'' come individuati dall'art. 42.

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Puo' essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

La convocazione sara' effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

La convocazione potra' essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

Per la validita' delle sedute dell'Assemblea e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.

La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sara' valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procedera' alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15

Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalita' di cui all'art. 21;
2) l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del Conto Consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di piu' esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

La dichiarazione di decadenza puo' essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
2) di deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
3) di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il Segretario dell'Ente;
5) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 17

Il Presidente

Spetta al Presidente:

1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
6) e' facolta' del Presidente di delegare una o piu' funzioni specifiche ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO IV - Elezioni

ART. 19

Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del Territorio dell'Ente - cosi' come individuati dall'art. 42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:

1) di chi non e' in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della Legge 23 aprile 1981, n. 154, circa i casi di ineleggibilita'.

ART. 20

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Trenta giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalita' connesse allo svolgimento delle elezioni.

In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:

1) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
   a) Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
   b) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvedera' alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
   c) segretario, possibilmente il Segretario dell'Ente.

   Durante lo svolgimeno delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

   Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.
3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicita' - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalita' elettorali.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 21

Modalita' Elettorali

L'elezione del Consiglio di Amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25.03.1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, dovranno essere presentate da almeno dieci utenti e da loro sottoscritte di fronte al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere, e che, possibilmente, rappresentino le varie zone di utenza (1^ P. Poggio, Pettinara, Pascigliano; 2^ Costa; 3^ Colle; 4^ Boschetto, Gaifana, Colsantangelo; 5^ V. S. Lucia, Cellerano, Torre, Molinaccio, Salmareggia).

Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverra' fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parita' di voti, viene eletto il maggiore di eta'.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverra' sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore puo' esprimere al massimo n. tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purche' il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualita' in cui non si sia raggiunto il 50% dei votanti, si procedera' ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione sara' valida se ad essa avra' partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 22

Insediamento del Consiglio di Amministrazione

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

ART. 23

Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24

Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimita' da effettuarsi dai competenti organi.
L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimita' deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalita' di cui alle vigenti norme di Legge.
L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimita', salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25

Responsabilita' degli Amministratori

Per tutti gli altri doveri e responsabilita' degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8.6.1990 n.142.

ART. 26

Segretario

L'Amministrazione dovra' avere di norma un Segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
Il Segretario e' nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La nomina ha carattere di incarico professionale e puo' essere revocata.

Il compenso spettante e' determinato dal Consiglio di Ammistrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e deve, comunque, provvedere:

1) alla tenuta della contabilita' (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto- Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

ART. 27

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione puo' essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione e del Conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.

In tal caso l'Amministrazione e' affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spettera' il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28

Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimita'.

E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 29

Contenzioso

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione e' responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Cosi'' pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23 - 3^ e 4^ comma del D.leg.vo 02.03.1989 n. 66 convertito nella legge 24.04.1989 n. 144.

CAPO VI - Finanza e contabilita'

ART. 30

Bilancio di Previsione

Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

Il Segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31

Tesoriere

L'Amministrazione dovra' avvalersi di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il tesoriere terra' costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di ammministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario e dai sindaci revisori , dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'Autorita' Giudiziaria.

ART. 32

Doveri del Tesoriere

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioe' dal 31 dicembre, coincidendo questi con

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilita', giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33

Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34

Fondo di riserva

Il fondo di riserva e' costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed e' destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35

Avanzo di amministrazione

Le disponibilita' eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa proposta del Consiglio di Amministrazione e approvati dalla Assemblea generale dei Soci, per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprieta' dell'Ente.

ART. 36

Conto consuntivo

Il conto consuntivo e' deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 37

Revisori dei conti

I revisori, in numero di tre, debbonno essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.

Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

La carica di revisore dei conti e' gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38

Diritti di utenza

Il diritto di utenza da' facolta' di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprieta' dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facolta' minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitu' normale d'uso, quale e' intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

L'esercizio di tali diritti dovra' essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

Il diritto di utenza si riferisce esclusivamente ai diritti di uso civico, quindi non e' commerciabile, non puo' essere disposto a favore di altri ne' per vendita, ne' per donazione, ne' per eredita', ne' per atto di ultima volonta'.

ART. 39

Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40

Azione Popolare

Ciascun utente puo', a suo rischio e pericolo, far valere

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41

Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza Agraria in esecuzione della legge 16.6.1927, n. 1766 saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928 n. 332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 42

Utenti

Sono da considerare utenti i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purche' maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare e' quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19.5.1975 n. 151).

Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.

Si precisa che sono utenti della Comunanza Agraria i cittadini residenti all'interno delle frazioni meglio delimitate nella cartografia catastale a scala 1:10.000 custodita presso l'archivio dell'Ente ed in copia depositata presso l'Ufficio Foreste ed Economia Montana della Giunta regionale dell'Umbria. Sono compresi anche gli utenti a sud della S.S. n. 3, Flaminia limitatamente a quelli iscritti nell'attuale lista degli utenti.

ART. 43

Lista degli utenti

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione dovra' curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.

La lista potra' essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 44

Denuncia del bestiame

Entro la prima quindicina di ottobre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45

Compilazione ruoli tassa pascolo

Il presidente provvedera' alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sara' sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sara' determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimita' del Competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potra' fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissera' per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovra' essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti e da quelle che hanno una proprieta' trascurabile.

Detto progetto di riduzione dovra' essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46

Operazioni vietate

Non puo' essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresi' all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

ART. 47

Ammende

La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48

Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49

Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50

Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento composto da cinquanta articoli, si fara' ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

oooo000oooo

Il presente statuto regolamento e' stato adottato dalla assemblea generale degli utenti con deliberazione n. 3 del 27/05/95 - Vistata dal CO.RE.CO il con decisione n. 9258 del 30/06/95 - modificata con atto n. 4/97 del 22.03.1997 - vistato dal CO.RE.CO. con decisione n. 6600 del 28.04.1997 ed approvato dalla Giunta regionale dell'Umbria con deliberazione n._____ del_____.

IUG/mac
del. 6 -C-

Perugia, li 12 AGO. 1997

Per copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO «A»

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di P E R U G I A

Comune di NOCERA UMBRA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

MOSCIANO - SERRE e COLLECROCE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1.La Comunanza Agraria di MOSCIANO - SERRE e COLLECROCE ha sede nella frazione di Mosciano in Comune di Nocera Umbra (PG). E' stata costituita con decreto del 20.02.1940.

2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di MOSCIANO - SERRE e COLLECROCE ha lo scopo di:

A) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;

B) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;

C) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;

D) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;

E) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;

b) il miglioramento del patrimonio;

c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può' utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
B) Il Consiglio di Amministrazione;
C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.

4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.

6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.

7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.

9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1.Sono di pertinenza dell'Assemblea:
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
- l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
- l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
- tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
- la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
- le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
- l'assunzione di prestiti;
- la nomina dei revisori dei conti;
- la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
- l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.

2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.

3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
- eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
- deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
- proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
- rappresentare legalmente l'Ente;
- convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
- dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
- rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
- la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
- di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
- degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
- di coloro che hanno liti con l'Ente.

2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
- Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
- tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
- segretario, di norma il Segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.

2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.

8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.

9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.

10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.

2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.

3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.

2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.

3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.

4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.

6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:

- alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
- alla compilazione dei ruoli;
- alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
- alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
- alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.

2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.

4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.

3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.

4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.

5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
- il giornale cronologico di cassa;
- il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
- il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
- il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.

2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.

2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.

2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
- l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
- il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.

2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).

3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.

3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di MARZO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.

2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
- taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
- disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
- conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
- asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
- introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
- abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
- raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
- portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1.Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

****

oooo000oooo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 42 del 30.11.1999 - Vistata dal CO.RE.CO il 27.12.1999 con decisione n. 6388 e n. 43 del 13.02.2000, vistata dal CO.RE.CO. il 28.02.2000 con decisione 892 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ del _____.

detcamoscia –C-
FC/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18...
facciate..... è conforma all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 10 APR. 2000.....

L'ISTRUTTORE
(G. Bicchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ALLEGATO "A"

REGIONE DELL'UMBRIA

Provincia di PERUGIA

Comune di NOCERA UMBRA

STATUTO

DELLA

COMUNANZA AGRARIA

DI

S C H I A G N I

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire proventi

Capo II – Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III - Organi della Comunanza Agraria

Art. 13 - Organi della Comunanza Agraria
" 14 - Assemblea Generale degli Utenti
" 15 - Compiti dell'Assemblea
" 16 - Consiglio di Amministrazione
" 17 - Il Presidente
" 18 - Vice Presidente

Capo IV - Elezioni

Art.19 - Elettorato attivo e passivo
" 20 - Elezione Consiglio di Amministrazione
" 21 - Modalità elettorali
" 22 - Insediamento del Consiglio di Amministrazione
" 23 - Votazioni

Capo V - Amministrazione

Art.24 - Controllo sugli atti
" 25 - Responsabilità degli amministratori
" 26 - Segretario
" 27 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
" 28 - Deliberazioni
" 29 - Contenzioso

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Capo VI - Finanza e contabilità

Art 30 - Bilancio di Previsione
" 31 - Tesoriere
" 32 - Doveri del Tesoriere
" 33 - Gestione di bilancio
" 34 - Fondo di riserva
" 35 - Avanzo di Amministrazione
" 36 - Conto consuntivo
" 37 - Revisori dei Conti

Capo VII - Diritti di utenza ed utenti

Art. 38 - Diritti di utenza
" 39 - Limitazioni
" 40 - Azione popolare
" 41 - Estensione della disciplina
" 42 - Utenti
" 43 - Lista degli utenti
" 44 - Denuncia bestiame
" 45 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VIII - Contravvenzioni

Art. 46 - Operazioni vietate
" 47 - Ammende
" 48 - Accertamento infrazioni
" 49 - Contravventori
" 50 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I - Costituzione e scopi

ART.1
Costituzione

1. La Comunanza Agraria di SCHIAGNI ha sede nella frazione di Schiagni in Comune di Nocera Umbra (PG). E' stata costituita con atto del 29.05.1926.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, con le norme della legge 16 giugno 1927, n.1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n.332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle leggi 08.06.1990, n.142 e 25.03.1993, n.81, con le leggi 15 maggio 1997, n.127 e 16 giugno 1998, n.191, nonchè con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P.R. 15.01.1972, n.11 e D.P.R. 24.07.1977, n.616 e con la legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2
Scopi

1. La Comunanza Agraria di SCHIAGNI ha lo scopo di:
   A. curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa che davanti all'Autorità giudiziaria;
   B. provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   C. promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di Amministrazione;
   D. promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   E. amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:
      a) la gestione;
      b) il miglioramento del patrimonio;
      c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3
Finalità sociali

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4
Consorzi

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in consorzio con altre associazioni agrarie.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Detti Consorzi sono regolati da specifico Statuto che deve prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonchè la modalità della nomina dei loro membri.

ART. 5
Proventi

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
a - dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
b - dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
c - dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
d - dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc. a carico degli utenti;
e - dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
f - dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
g- da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6
Affitto ad utenti

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda alla Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7
Affitto pascoli esuberanti

1. L'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si può effettuare, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimi siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art.1021 del Codice Civile.

ART. 8
Corrispettivo per usi civici

1. Soltanto nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione, è possibile imporre agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea Generale degli Utenti esecutivo a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9
Divieto di ripartire i proventi

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II - Patrimonio

ART. 10
Patrimonio

1. Il patrimonio della Comunanza Agraria è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11
Inventario

1. E' compilato un esatto inventario costituito da apposito Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria , come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente.
2. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria è tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente.
3. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvede, a cura dell'Amministrazione, all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che sono conservati agli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 12
Alienazioni

1. La Comunanza Agraria non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti (eventualmente accettati), sono riportate nell'inventario di cui all'art.11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti hanno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III - Organi della Comunanza Agraria

ART. 13
Organi della Comunanza Agraria

1. Sono Organi della Comunanza Agraria:
   A) L'Assemblea Generale degli Utenti;
   B) Il Consiglio di Amministrazione;
   C) Il Presidente.
2. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate e necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 14
Assemblea Generale degli Utenti

1. L'Assemblea è composta da tutti gli utenti cosi' come individuati dall'art.42.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. Può essere convocata in via straordinaria con determinazione del Consiglio di Amministrazione, con proposta del Presidente, o su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema da trattare.
4. La convocazione è effettuata con pubblico avviso da affiggere all'Albo pretorio dell'Ente e nei luoghi piu' frequentati della Frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.
5. La convocazione può essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi piu' appropriati e nel medesimo termine.
6. Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto.
7. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con la presenza di almeno quattro utenti oltre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
8. All'apertura dei lavori dell'Assemblea si deve procedere alla elezione di tre scrutatori scelti fra gli utenti presenti.
9. I nominativi dei presenti devono risultare dai verbali delle sedute.

ART. 15
Compiti dell'Assemblea

1. Sono di pertinenza dell'Assemblea:
   - l'elezione del Presidente;
   - l'elezione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all'art.21;
   - l'approvazione dello Statuto e relative modifiche o integrazioni;
   - l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo;
   - tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
   - la partecipazione a Consorzi con altre Associazioni Agrarie;
   - le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio di più esercizi;
   - l'assunzione di prestiti;
   - la nomina dei revisori dei conti;
   - la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

ART. 16
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea Generale degli Utenti e dura in carica cinque anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti per essere utenti.
2. La dichiarazione di decadenza è fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta regionale.
3. Al Consiglio di Amministrazione spetta di:
   - eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;
   - deliberare su tutte le questioni di interesse della Amministrazione, escluse quelle che attengono alla competenza della Assemblea Generale degli Utenti;
   - proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
   - nominare il Segretario dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17
Il Presidente

1. Spetta al Presidente:
   - rappresentare legalmente l'Ente;
   - convocare l'Assemblea Generale degli Utenti e il Consiglio di Amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendo le rispettive adunanze;
   - dare esecuzione alle deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
   - vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - la facoltà di delegare una o piu' funzioni specifiche a favore di un membro del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV - Elezioni

ART. 19
Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini - iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente - così come individuati dall'art.42. Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
   - di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci, interdetti e inabilitati;
   - degli stipendiati e dei salariati dell'Ente;
   - di coloro che hanno liti con l'Ente.
2. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art.2 della Legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modificazioni, circa i casi di ineleggibilità.

ART. 20
Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di Amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
   In particolare il Consiglio di Amministrazione deve:
   a) indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
   b) costituire l'ufficio elettorale, da comporre nel modo seguente:
      - Presidente, da scegliere tra gli utenti oppure su designazione della Regione;
      - tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettori; in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente provvede alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
      - segretario, di norma il Segretario dell'Ente.
      - Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

- Nell'atto di costituzione dell'Ufficio elettorale il Consiglio di Amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio.

c) aggiornare la lista degli utenti;
d) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
e) dare ampia pubblicità - con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della Frazione - sulla data e sulle modalità elettorali.
f) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione, nonchè della seconda eventuale votazione di cui rispettivamente al 1° ed al 9° comma del successivo art. 21.

ART. 21
Modalità Elettorali

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge, di norma, di domenica e si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto applicabile, della Legge 25.03.1993, n.81.
2. Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di Consigliere, devono essere presentate al Segretario dell'Ente (o ad altra persona indicata dal Consiglio di Amministrazione uscente) non oltre il 15^ giorno antecedente quello delle elezioni. Esse devono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.
3. Qualora il numero dei candidati a Consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avviene fra tutti gli iscritti alla lista degli Utenti.
4. Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.
5. Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
6. A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.
7. In mancanza di liste concorrenti, la votazione avviene sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale sono distintamente indicati gli spazi per la carica di presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo tre preferenze per la carica di consigliere.
8. Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti. L'elezione è nulla qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri.
9. Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procede ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima. In questo caso l'elezione è valida se ad essa partecipa almeno il 20% degli elettori.
10. Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.
11. Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'Ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

ART. 22
Insediamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 23
Votazioni

1. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

CAPO V - Amministrazione

ART. 24
Controllo sugli atti

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea Generale degli Utenti sono pubblicate per 15 giorni all'albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità- nei casi e nei termini previsti dalle vigenti norme di legge - da effettuarsi dai competenti organi.
2. L'invio delle deliberazioni per il controllo di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di Legge.
3. L'atto diventa esecutivo dopo il riscontro positivo del controllo di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali, se richiesti da specifiche norme di legge.

ART. 25
Responsabilità degli Amministratori

1. Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli Amministratori si applicano le disposizioni dell'art.58 della legge 8.6.1990, n.142 e successive modificazioni.

ART. 26
Segretario

1. L'Amministrazione ha di norma un Segretario le cui funzioni possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di Amministrazione.
3. La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
4. Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di Amministrazione, il quale, in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
5. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di Amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
6. Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e deve provvedere:
   - alla tenuta della contabilità (Bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc.);
   - al disbrigo della corrispondenza;
   - alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
   - alla compilazione dei ruoli;
   - alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto;
   - alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
   - alla esecuzione degli atti di ufficio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 27
Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo o per grave pregiudizio apportato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario Regionale, cui, fra l'altro, spetta il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28
Deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal Segretario.
3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale degli Utenti. Le delibere delle Comunanze Agrarie in analogia agli atti dei Comuni sono soggette al controllo preventivo di legittimità nelle materie e con le modalità previste all'art.17 comma 33 e seguenti della legge n.127/97.
4. E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

ART. 29
Contenzioso

1. L'Amministratore che intraprenda liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa; così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate.

CAPO VI - Finanza e contabilità

ART. 30
Bilancio di Previsione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera, entro il 31 ottobre, la proposta di bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.
2. Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
3. E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
4. Il Segretario vigila sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
5. Gli ordini di pagamento e quelli di incasso sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 31
Tesoriere

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria o di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilita', i libri di amministrazione e cassa.

ART. 32
Doveri del Tesoriere

1. Il Tesoriere, annualmente, rende il conto della gestione delle Comunanze nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare; deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

ART. 33
Gestione di Bilancio

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 34
Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 35
Avanzo di amministrazione

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati - previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione - per scopi sociali, ai sensi dell'art.3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 36
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dalla Assemblea degli Utenti entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei Revisori.

ART. 37
Revisori dei conti

1. I revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dalla Assemblea Generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati, scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, ne' coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII - Diritti di utenza ed utenti

ART. 38
Diritti di utenza

1. Il diritto di utenza da' facoltà di: pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale è intesa dal Codice Civile e/o dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli Utenti.

ART. 39
Limitazioni

1. Le colture leguminose e foraggere vengono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

ART. 40
Azione Popolare

1. Ciascun utente può, assumendone la completa responsabilità, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza Agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 41
Estensione della disciplina

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano alla Comunanza Agraria in esecuzione della Legge 16.6.1927, n.1766 sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. 26.2.1928, n.332 e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 42
Utenti

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini dell'art. 38, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 1 (uno) anno rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente deceduto.
2. Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L.19.5.1975,n.151).
3. Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato qualora sussistano i necessari requisiti.

ART. 43
Lista degli utenti

1. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 44
Denuncia del bestiame

1. Entro la prima quindicina di GENNAIO gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 45
Compilazione ruoli tassa pascolo

1. Il presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame è determinata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprieta' dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII - Contravvenzioni

ART. 46
Operazioni vietate

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
   - introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, quale che ne sia il motivo;
   - raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - portare a strascico fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia raccolto e asportato dai campi.

ART. 47
Ammende

1. La misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 48
Accertamento infrazioni

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 49
Contravventori

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice Penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente Statuto i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

ART. 50
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Statuto composto da cinquanta articoli, si fa ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

****

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dalla Assemblea Generale degli Utenti con deliberazione n. 1 del 30.01.2001 - Vistata dal CO.RE.CO il 09.03.2001 con decisione n. 986 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n._____ de l_____.

detschiagni –C-
Cipriani/mac

REGIONE DELL'UMBRIA
Giunta Regionale
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
La presente copia, composta di n. 18....
facciate, è conforme all'originale
esistente presso questo Ufficio.
Perugia, li 30.MAG.2001.....

L'ISTRUTTORE
(G. Bacchetti)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CONSORZIO COMUNANZE AGRARIE

COMUNE DI NORCIA *PROVINCIA DI PERUGIA*

----------******----------

Comunanza Agraria di AGRIANO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI UTENTI

----------******----------

[redacted]

CAPO I°

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione

La Comunanza Agraria di Agriano ha sede nel Comune di Norcia. E' stata costituita con legge n. 397 del 4.8.1894. Essa si amministra col presente Statuto Regolamento, con le norme della legge 16 Giugno n. 1766, con quelle del relativo regolamento approvato con R.D 26 febbraio 1928 n. 332, con le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nelle Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 25 Marzo 1993, n. 81 nonché con le leggi regionali emanate ai sensi del D.P:R 15 gennaio 1972 n. 11 e D:P:R

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

24 luglio 1977 n. 616.

Art. 2
Scopi

La Comunanza Agraria di Agriano ha lo scopo di:

1) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'autorità amministrativa che davanti all'autorità giudiziaria;
2) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
3) promuovere, curare, vigilare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Consiglio di amministrazione;
4) promuovere, curare e vigilare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente organo regionale;
5) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per:

a) la gestione;
b) il miglioramento del patrimonio;
c) lo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia montana della zona;

Art. 3
Finalità sociali

L'Ente, assolti gli scopi di cui al precedente articolo, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

Art. 4
Consorzi

Per il conseguimento dei propri fini, per il migliore e razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, la Comunanza Agraria può riunirsi in Consorzio con altre associazioni agrarie.
Detti consorzi saranno regolati da specifico Statuto Regolamento che dovrà prevedere, fra l'altro, la composizione degli organi nonché la modalità della nomina dei loro membri.

Art. 5
Proventi

I mezzi per provvedere ai bisogni dell'amministrazione si ricavano:
-dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
-dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
-dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione;
-dalla tassa di legnatico, pascolo, ecc, a carico degli utenti;
-dalla tassa del bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
-dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
-da qualsiasi altra fonte d'entrata no prevista dal presente articolo.

Art. 6
Affitto ad Utenti

Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente su pagamento di canone annuo che sarà fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno.
L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, deve farne domanda all'amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci fossero richieste da parte di più utenti, questo sarà concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 7

Affitto pascoli esuberanti

l'affitto dei pascoli come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente si potranno effettuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione esecutiva ai termini di legge, soltanto nel caso in cui i medesimo siano superiori ai bisogni degli utenti e ciò in conformità a quanto stabilito dall'art. 1201 del Codice Civile.

Art. 8

Corrispettivo per usi civici

Nel caso soltanto in cui le rendite non fossero sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento dell'Assemblea generale degli utenti esecutiva a termine di legge, un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

Art. 9

Divieto per ripartire i proventi

E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite predette come di qualsiasi economia della azienda.

CAPO II°

PATRIMONIO

Art. 10

Patrimonio

Il patrimonio della Comunanza Agraria di Agriano è costituito dai seguenti beni immobili:
a) terreni di varia coltura indicati al nuovo catasto edilizio urbano e rustico come segue:
Comune di Norcia-Partita Catastale n. 4573
Comune di Norcia-Partita Catastale n. 6270
Comune di Norcia-Partita Catastale n. 6333
ha 18.50.22
Comune di Cascia-Partita Catastale n. 3058 ha 5.11.80
Comune di Spoleto-Partita catastale n. 5964 ha 23.79.20
Per una superficie complessiva di ha 47.41.22

mutazione 6914
diritto di pascolo su appezzamenti di terreni siti in mappa Aliena e Agriano della superficie di ha 528 circa
b) fabbricati
Comune di Norcia partita catastale n. 567
Comune di Roma partita catastale n. 116559

Art. 11

Inventario

Sarà compilato un esatto inventario costituito da apposito registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza Agraria, come pure di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione ivi compresi i regolamenti precedenti al presente. Tale inventario da inviarsi in copia alla Regione dell'Umbria sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la personale responsabilità del Presidente. Terminate le operazioni di riordinamento degli usi civici, si provvederà, a cura dell'Amministrazione, all'approvazione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione, per tutte le terre stesse, di una planimetria col relativo catastino che saranno conservati gli atti della Comunanza Agraria per essere consultati ad ogni occorrenza.

Art. 12

Alienazioni

La Comunanza Agraria non potrà, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti, rispettivamente autorizzati ed

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

accettati saranno riportati anche nella planimetria e catastino di cui agli art. 10 e 11.Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti a parità di condizioni.

CAPO III°
ORGANI DELLA COMUNANZA

Art. 13
Organi della Comunanza Agraria

Sono Organi della Comunanza Agraria:

1) Assemblea generale degli Utenti;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Presidente.

Le cariche di Presidente e di consigliere sono gratuite ad eccezione dei rimborsi spesa.

Art. 14
Assemblea generale degli Utenti

L'Assemblea è composta da tutti gli utenti così come individuati dall'art. 42. L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria su determinazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, su richiesta sottoscritta di almeno un terzo degli utenti elettori, i quali dovranno indicare esattamente il tema di trattare. La convocazione sarà effettuata con pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. La convocazione potrà essere fatta anche con inviti personali da recapitare con i mezzi più appropriati e nel medesimo termine.
Per la validità delle sedute dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. La seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, sarà valida con almeno la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
All'apertura dei lavori dell'Assemblea si procederà alla elezione di tre scrutatori scelti tra gli utenti presenti. I nominativi dei presenti dovranno risultare dai verbali delle sedute.

Art. 15
Compiti dell'Assemblea

Sono di pertinenza dell'Assemblea:

1) l'elezione del Consiglio di amministrazione con le modalità di cui all'art. 21;
2) l'approvazione dello statuto e relative modifiche o integrazioni;
3) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) tutti gli atti di disposizione dei beni immobili;
5) la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
6) le deliberazioni di spese che impegnino il bilancio in più esercizi;
7) l'assunzione di prestiti;
8) la nomina dei revisori dei conti;
9) la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria,
10) l'istituzione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici.

Art. 16
Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea generale degli utenti e dura in carica quattro anni. I consiglieri sono rieleggibili. Decadono dalla carica coloro che per cause sopravvenute perdono i requisiti di essere utenti.
La dichiarazione di decadenza può essere fatta dal Consiglio o d'ufficio dal Presidente della Giunta Regionale.
Al consiglio di amministrazione spetta:

1) di eleggere nel proprio seno il Vice Presidente;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2) di deliberare su tutte le questioni di interesse dell'amministrazione, escluse quelle che attengono la competenza dell'Assemblea generale degli utenti;
3) di proporre all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
4) di nominare il segretario dell'Ente.

Art. 17
Il Presidente

Spetta al Presidente:
1) rappresentare legalmente l'Ente;
2) convocare l'Assemblea Generale degli utenti e il Consiglio di amministrazione, predisponendo gli ordini del giorno e presiedendone le rispettive adunanze;
3) eseguire le deliberazioni, firmare gli atti, presiedere agli incanti e stipulare i contratti nell'interesse dell'Ente;
4) rappresentare l'Ente in giudizio e procedere agli atti conservativi in suo favore;
5) vigilare sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
6) è facoltà del Presidente di delegare una o più funzioni specifiche d un membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 18
Vice Presidente

Il Vice Presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

CAPO IV°

ELEZIONI

Art. 19
Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune e residenti nell'ambito del territorio dell'Ente così come individuati nell'art. 42.
Sono eleggibili gli utenti aventi il diritto di elettorato attivo, con esclusione:
1) di chi non è in grado di leggere e scrivere, degli incapaci , interdetti e inabilitati;
2) degli stipendiati e salariati dell'Ente;
3) di coloro che hanno liti con l'Ente.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 2 della legge 23 Aprile 1981 n. 154 circa i casi di ineleggibbilità.

Art. 20
Elezioni del Consiglio i amministrazione

Quarantacinque giorni prima del rinnovo del mandato amministrativo il Consiglio di amministrazione fissa la data per le elezioni del Consiglio medesimo e, successivamente, con appositi atti, adempie alle altre formalità connesse allo svolgimento delle elezioni.
In particolare il Consiglio di amministrazione deve:
1)indicare il luogo e i tempi di svolgimento delle elezioni;
2)costituire l'ufficio elettorale da compiersi nel modo seguente:
a) Presidente da scegliere tra gli utenti oppure su designazione dell'Ufficio regionale competente;
2) tre scrutatori da scegliere tra gli utenti elettorali, in caso di assenza o impedimento degli scrutatori designati, all'atto di insediamento del seggio, il Presidente provvederà alla loro sostituzione con gli elettori presenti;
3) segretario, il segretario dell'Ente.

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre componenti dell'ufficio elettorale.
Nell'atto di costituzione dell'ufficio elettorale il Consiglio di amministrazione deve fissare anche i compensi per i componenti del seggio;
3) aggiornare la lista degli utenti;
4) predisporre il materiale necessario per la consultazione elettorale;
5) dare ampia pubblicità con avvisi da affiggere all'albo pretorio dell'Ente e nei luoghi più frequentati della frazione sulla data e modalità elettorali;

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

6) recapitare agli utenti elettori avviso elettorale contenente data, luogo e orario della elezione.

Art. 21

Modalità elettorali.

L'elezione del consiglio di amministrazione si effettua con il sistema maggioritario e con voto limitato tenendo conto, in quanto possibile, della legge 25 marzo 1993 n. 81.

Le candidature, distinte per la carica di Presidente e per quella di consigliere, dovranno essere presentate al segretario dell'Ente (o altra persona indicata dal Consiglio di amministrazione uscente) non oltre il 15° giorno antecedente quello delle elezioni. Esse dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ai consiglieri da eleggere.

Qualora il numero dei candidati a consigliere sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, la votazione avverrà fra tutti gli iscritti alla lista degli utenti.

Ciascun elettore ha diritto di votare per il Presidente e per un massimo di tre consiglieri in qualunque lista siano compresi salvo l'ipotesi di cui al comma precedente.

Si intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti, viene eletto il maggiore di età.

In mancanza di liste concorrenti, la votazione avverrà sulla lista degli utenti utilizzando una scheda nella quale siano distintamente indicati gli spazi per la carica di Presidente e per quella di consigliere. In tal caso l'elettore può esprimere al massimo numero tre preferenze per la carica di consigliere.

Si intendono eletti il Presidente e i primi quattro candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti validi, purchè il numero dei votanti non sia inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista degli utenti.

Nell'eventualità in cui non sia raggiunto il 50% dei votanti, si procederà ad una seconda votazione da fissare a distanza non inferiore ad un'ora dalla prima.

In questo caso l'elezione sarà valida se ad essa avrà partecipato almeno il 20% degli elettori e qualunque sia il numero dei voti riportati dai candidati.

Le liste elettorali devono essere esposte nel locale ove si svolgono le elezioni.

Al termine dell'ora fissata per le votazioni, l'ufficio elettorale, presieduto dal suo Presidente, procede allo scrutinio dei voti, alla verbalizzazione dei risultati e alla proclamazione degli eletti.

Art. 22

Insediamento del Consiglio di amministrazione

Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente convoca il rinnovato Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, come prima operazione, procede alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Vice Presidente.

Art. 23

Votazioni

Le votazioni si effettueranno a scrutinio palese tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone, in tal caso le deliberazioni dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

CAPO V°

AMMINISTRAZIONE

Art. 24

Controllo sugli atti

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea generale degli Utenti debbono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo pretorio dell'Ente o a quello del Comune e assoggettate al riscontro di legittimità da effettuarsi dai competenti organi.

L'invio delle deliberazioni all'esame di legittimità deve essere effettuato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui alle vigenti norme di legge.

L'atto diventa esecutivo dopo l'intervenuto esame di legittimità, salvo eventuali ulteriori controlli tecnici o di merito da parte dei competenti organi o uffici regionali se richiesti da specifiche norme di legge.

Art. 25

Responsabilità degli amministratori

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Per tutti gli altri doveri e responsabilità degli amministratori si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 Giugno 1990 n. 142.

Art. 26

Segretario

L'amministrazione dovrà avere di norma un segretario le cui funzioni potranno essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
Il segretario è nominato per chiamata, dal Consiglio di amministrazione.
La nomina ha carattere di incarico professionale e può essere revocata.
Il compenso spettante è determinato dal Consiglio di amministrazione, il quale in relazione alle obiettive esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.
Qualora le funzioni di segretario siano svolte da un consigliere di amministrazione a questi non spetta alcun compenso.
Il segretario assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e deve, comunque , provvedere:

1) alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso, ecc...);
2) al disbrigo della corrispondenza;
3) alla compilazione dei verbali, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri;
4) alla compilazione dei ruoli;
5) alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, da aggiornarsi entrambi secondo le norme del presente Statuto-Regolamento;
6) alla tenuta del registro protocollo per la corrispondenza in arrivo e partenza;
7) alla esecuzione degli atti di ufficio.

Art. 27

Scioglimento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per grave pregiudizio portato all'Ente.
In tal caso l'amministrazione è affidata ad un commissario regionale, cui, fra l'altro, spetterà il compito di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Art. 28

Deliberazioni

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e devono indicare i punti principali della discussione, il numero e il nome dei presenti, dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Essi saranno letti all'adunanza e firmati dal Presidente e dal segretario.
In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea Generale degli Utenti e comunque assoggettate al controllo di legittimità.
E' concesso a chiunque di ottenere copia delle deliberazioni dietro motivata richiesta scritta.

Art. 29

Contenzioso

l'amministrazione che intraprendesse a sostenere liti senza la preventiva deliberazione è responsabile in proprio delle spese e dei danni che ne deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta la norma di cui all'art. 23- 3° e 4° comma del D.L 2 marzo 1989 n. 66 convertito nella Legge 24 Aprile 1989 n.144.

CAPO VI°

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 30

Bilancio di previsione

L'Assemblea degli utenti delibera, entro il 31 Dicembre, l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio economico e finanziario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Gli impegni di spesa debbono essere contenuti nel limite del bilancio di ciascun esercizio e debbono indicare il titolo e l'articolo cui la spesa si riferisce.
E' fatto divieto di ordinare spese senza preventiva deliberazione o senza effettiva copertura finanziaria.
Il segretario deve vigilare sulla regolare gestione dei fondi di bilancio.
Gli ordini di pagamento e quelli di incasso saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31

Tesoriere

L'Amministrazione dovrà avvalersi di un servizio di tesoreria o di una cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Consiglio di amministrazione.
Il Tesoriere terrà costantemente aggiornati, sotto la sua personale responsabilità, i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente, dai consiglieri, dal segretario e dai sindaci revisori, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Regione dell'Umbria e dall'autorità giudiziaria.

Art. 32

Doveri del tesoriere

Il tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, cioè dal 31 Dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, deve rispondere dell'inesatto per l'esatto eccetto i casi di inesigibilità, giusta le norme stabilite per i Comuni.

Art. 33

Gestione di Bilancio

E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:

1) il giornale cronologico di cassa;
2) il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi-passivi;
3) il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
4) il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

Art. 34

Fondo di riserva

Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificheranno durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentassero insufficienze alle previsioni del bilancio stesso.

Art. 35

Avanzo di amministrazione

le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario saranno depositate a reddito fruttifero presso gli istituti di credito riconosciuti dallo Stato e non potranno essere prelevati senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
Gli avanzi di amministrazione saranno impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto Regolamento. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non potranno sopperire a spese ordinarie di gestione, ma dovranno essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi di proprietà dell'Ente.

Art. 36

Conto consuntivo

Il conto consuntivo è deliberato dall'Assemblea degli utenti entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
Al conto consuntivo deve essere allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Art. 37

Revisori dei Conti

i revisori, in numero di tre, debbono essere nominati dall'Assemblea generale degli Utenti a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente tra gli utenti.
Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alle gestioni cui il conto si riferisce, né

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione.

CAPO VII°
DIRITTI DI UTENZA ED UTENTI

Art. 38
Diritti di utenza

Il diritto di utenza dà facoltà di. Pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che saranno impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, quale intesa dal Codice Civile e/o consuetudini locali.
L'esercizio di tali diritti dovrà essere disciplinato con apposito regolamento approvato dall'Assemblea generale degli utenti.

Art. 39
Limitazioni

Le colture leguminose e foraggere verranno rispettate ed escluse al pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Art. 40
Azione popolare

Ciascun utente può, a suo rischio e pericolo, far valere le azioni ed i ricorsi amministrativi che spettano alla Comunanza agraria in difesa degli interessi dell'Ente e, in particolare, a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso.

Art. 41
Estensione della disciplina

Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegrare di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza agraria in esecuzione alla legge 16 Giugno 1927 n. 1766, saranno sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 Capo 2 del Regolamento approvato con R.D 26 febbraio 1928 n.332 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Regolamento.

Art. 42
Utenti

Sono da considerarsi utenti ai fini dell'articolo 38 dei nuclei famigliari residenti nel territorio dell'Ente da almeno tre anni con stabile residenza, rappresentati da:

1) l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purchè maggiorenne e componente della famiglia stessa;
2) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.

Il nucleo familiare è quello definito dalla vigente normativa anagrafica (L. 19 Maggio 1975 n. 151).
Il diritto di utenza si acquista ad istanza dell'interessato e qualora sussistano i necessari requisiti.
Inoltre acquisiscono in via immediata il diritto di utenza coloro che nati o già residenti nel territorio dell'Università Agraria riacquisiscano la residenza stabile purchè al momento della riacquisizione della residenza medesima siano stati iscritti nella lista degli utenti relativa al 1997 o abbiano già avuto a quel tempo i requisiti per l'iscrizione.

Art. 43
Lista degli utenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ufficio e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta.
Il consiglio di amministrazione dovrà curare l'aggiornamento annuale da effettuarsi entro il 30 Novembre sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
La lista potrà essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 44

Denuncia di bestiame

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia di bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Art. 45

Compilazione ruoli tassa pascolo

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno la Comunanza Agraria potrà fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettersi nel pascolo comune di proprietà dell'Ente. Qualora poi per ragioni contingenti si dovesse procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettersi nei pascoli comuni, l'Amministrazione fisserà per ciascun utente la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione dovrà essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno disponibili, assicurando un minimo di capi bestiame indispensabile alle famiglie dei nullatenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.
Dett progetto di riduzione dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VIII°

CONTRAVVENZIONI

Art. 46

Operazioni vietate

Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:

1) taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
2) disboscamento e dissodamento dei terreni pascolivi;
3) conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti semplici, da capitozze e da sgamollo;
4) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
5) introdurre il bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
6) abbattere staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri, qualsiasi ne sia il motivo;
7) raccogliere erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
8) portare a strascico fasci di legna lungo le strade.

E' vietato altresì all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminativi a grano, fino a quando non sia raccolto e trasportato dai campi.

Art. 47

Ammende

la misura delle ammende viene fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 48

Accertamento infrazioni

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

Art. 49

Contravventori

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

prescrizioni di massima forestali e dal regolamento i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Art. 50 Scelta del contraente

Fermi restando tutti i diritti degli utenti in riferimento al pascolo, al taglio del bosco ed a quanto connesso e riferibile agli usi civici, è facoltà dell'Ente cedere in locazione direttamente a terzi di sua scelta e gradimento, senza necessità di dover ricorrere ad alcuna procedura o formalità, e con il solo voto favorevole del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea degli Utenti, gli immobili di sua proprietà anche di destinazione non Agraria provenienti da lascito testamentario nonché prendere in locazione locali destinati a servizi ad uffici dell'Ente agrario anche di destinazione non Agraria ed, in entrambi i casi, procedere agli eventuali lavori per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli stessi. Per ciò che invece riguarda i contratti dell'ente agrario riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere delle altre proprietà essi dovranno essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da procedura ristretta con le forme stabilite per i contratti dello Stato, nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. E' però ammesso il ricorso all'affidamento diretto e/o a trattativa privata, ad insindacabile scelta dell'Ente Agrario:

1)quando si tratti della fornitura di beni e di servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2)quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

3)quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.

Art. 51-Condizioni particolari:

Per l'appalto di:

a) taglio di boschi;

b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e di strutture agricolo-zootecniche;

c)lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, pressature e trasporto di prodotti agricoli;

d)vendita di bestiame.

L'ente agrario può procedere a trattativa privata con cooperative, associazioni formate da utenti, e con i singoli utenti, ponendo a base d'asta il prezzo risultante da computo metrico estimativo redatto dall'ufficio tecnico universitario o da tecnico professionista abilitato nella materia e all'uopo incaricato. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta, purchè venga opportunamente inserita la dicitura nel bando.

Art. 52 Controversie tra utenti ed amministrazione

Salva la competenza della giustizia civile e penale, gli utenti, per le controversie insorgenti tra loro riguardo i rapporti sociali, possono ricorrere, in sede stragiudiziale,alla competenza del Consiglio.

Art. 53 Controllo e vigilanza amministrativa

Il controllo e la vigilanza amministrativa è esercitata dagli enti preposti secondo la normativa vigente;

Ultimata la lettura dei 53 articoli, viene messa a votazione l'approvazione integrale dello Statuto-Regolamento come nel testo suddetto;

Dopo ampia discussione, con voto unanime legalmente espresso:

DELIBERA

-di approvare l'allegato Statuto Regolamento della Comunanza Agraria di Agriano composto di numero 53 articoli; (Alleg. 1)

-di trasmettere, il presente atto, alla Regione Umbria-Servizio Foreste ed Economia Montana, per quanto di competenza, al fine cosi di provvedere alla pubblicazione sul BUR della Regione Umbria;

==========

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fraschetti Egidio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Sabrina Berardi

Questo Ufficio ai fini dell'approvazione della proposta di cui all'oggetto, a norma dell'art.49 - comma 2 - D.L.vo 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile.

Norcia, 13.06.2015

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Dott.ssa Sabrina Berardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che la presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio di questa Comunanza il 15.06.2015. e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
e che, pendente l'affissione, non pervennero reclami a quest'Ufficio.

..... li .....

Il Segretario Dott.ssa Berardi Sabrina

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

..... li .....

VISTO:IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

BISELLI & ARGENTIGLI (Norcia)

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di BISELLI & ARGENTIGLI

ha sede in frazione di Biselli

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1) effetto della legge 4/8/1894 N. 397 e con deliberazione dei Capi-famiglia in data 12/4/1896, approvata dalla G.P.A. con provvedimento n. 18235 del 15/10/1896.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1066 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1067 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrá effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1068 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1069 / 2332

(1) MUTAZIONE 6936 = DITTA:

COMUNANZA IN BISELLI = POPOLARI = LIVELLARIA AL COMUNE DI NORCIA = FRAZIONE DEL COMUNE SUDDETTO.=

Montagna di natura pascoliva in Mappa Valle di Patino voc. " Selva Larga " delle superficie complessiva di tavole 79,90 pari ad Ett. 7.95.80.=

MUTAZIONE 6937 = DITTA:

COMUNANZA IN BISELLI = POPOLAZIONE = DIRITTO DI PASCOLO = FRAZIONE DEL COMUNE DI NORCIA.=

Diritto di pascolo su appezzamenti di terreno siti in Mappa Biselli ed Argenti gli contradistinti con la lettera E Sezione 3° delle superficie complessiva di tavole 2525,62 pari ad Ett. 252.56.20.= Redd. L.645,46

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1070 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1071 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1072 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1073 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diriti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1074 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1075 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1076 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in convorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1077 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AG...

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1078 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1079 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1080 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1081 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1082 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 10.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI BISELLI

Comune di Norcia

Il presente Statuto-Regolamento Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei Capi-famiglia della Comunanza Agraria di Biselli come da verbale n.1 del 16-10-1949.

Biselli di Norcia 16 ottobre 1949.

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

COMUNANZA AGRARIA DI BISELLI - Prov. Perugia - di Norcia

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1083 / 2332

Allegato "A"

REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE

Provincia di Perugia

Comune di Norcia

STATUTO

DELLA

AMMINISTRAZIONE SEPARATA

DEI BENI DI USO CIVICO

DI

NORCIA E CASESPARSE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

INDICE

Capo I - Costituzione e scopi

Art. 1 - Costituzione
" 2 - Scopi
" 3 - Finalità sociali
" 4 - Consorzi
" 5 - Proventi
" 6 - Affitto ad utenti
" 7 - Affitto pascoli esuberanti
" 8 - Corrispettivo per usi civici
" 9 - Divieto di ripartire i proventi

Capo II - Patrimonio

Art. 10 - Patrimonio
" 11 - Inventario
" 12 - Alienazioni

Capo III – Amministrazione

Art. 13 - Organi dell'amministrazione separata
" 14 - Comitato per l'amministrazione
" 15 - Elezioni del Comitato per l'amministrazione
" 16 - Compiti del Comitato per l'amministrazione
" 17 - Votazioni
" 18 - Presidente
" 19 - Vice presidente
" 20 - Durata del mandato e decadenza
" 21 - Segretario
" 22 - Controllo sugli atti
" 23 - Responsabilità patrimoniale
" 24 - Scioglimento del Comitato per l'amministrazione
" 25 - Deliberazioni
" 26 - Contenzioso

Capo IV - Finanza e contabilità

Art 27 - Bilancio di previsione
" 28 - Tesoriere
" 29 - Responsabilità del tesoriere
" 30 - Gestione di bilancio
" 31 - Fondo di riserva
" 32 - Avanzo di amministrazione
" 33 - Conto consuntivo
" 34 - Revisori dei conti

Capo V - Diritti di utenza ed utenti

Art. 35 - Diritti di utenza
" 36 - Utenti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

" 37 - Limitazioni
" 38 - Azione popolare
" 39 - Estensione della disciplina
" 40 - Lista degli utenti
" 41 - Denuncia del bestiame
" 42 - Compilazione ruoli tassa pascolo

Capo VI – Contravvenzioni

Art. 43 - Operazioni vietate
" 44 - Ammende
" 45 - Accertamento infrazioni
" 46 - Contravventori
" 47 - Rinvio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO I
(Costituzione e scopi)

ART.1.
(Costituzione)

1. **L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Casesparse** ha sede in Via Valnerina in Comune di Norcia. E' stata costituita con decreto n. 36943/3 del 11/10/1959.
2. Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle norme contenute nella legge 16 giugno 1927, n.1766, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 17 aprile 1957 n. 278, dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in quanto applicabile".

ART.2.
(Scopi)

1. L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Norcia e Casesparse ha lo scopo di:
   a) curare gli interessi della collettività degli utenti dei quali assume la rappresentanza legale, sia davanti all'Autorità amministrativa sia davanti all'Autorità giudiziaria;
   b) provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, a regolamentarne il godimento diretto ed indiretto e tutelare i diritti della popolazione per quanto si riferiscano all'esercizio degli usi civici;
   c) promuovere, curare, controllare l'utilizzazione dei pascoli tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e l'eventuale regolamento d'uso adottato dal Comitato per l'amministrazione;
   d) promuovere, curare e controllare l'utilizzazione dei boschi tenendo presenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore e secondo il piano economico redatto d'accordo col competente Organo regionale;
   e) amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite alle spese per la gestione, al miglioramento del patrimonio e allo svolgimento di tutte le iniziative tendenti ad incrementare l'economia della zona.

ART. 3.
(Finalità sociali)

1. L'Ente, assolti gli scopi di cui all'art. 2, può utilizzare le residue disponibilità finanziarie per lo sviluppo sociale, culturale e ricreativo della comunità locale.

ART. 4.
(Consorzi)

1. Per il conseguimento dei propri fini, per il razionale sviluppo e miglioramento del patrimonio, con particolare riguardo alla gestione dei beni collettivi silvo-pastorali, più amministrazioni separate ed altre associazioni agrarie possono riunirsi in consorzi.
2. I consorzi sono regolati da uno Statuto che deve prevedere, almeno, la composizione degli organi nonché le modalità di nomina dei loro membri.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5.
(Proventi)

1. I mezzi per provvedere ai bisogni dell'Amministrazione si ricavano:
   a) dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio dell'uso civico;
   b) dai proventi della concessione temporanea in utenza a turno, tra tutti gli utenti dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, o prima della quotizzazione degli stessi;
   c) dalla vendita del taglio dei boschi giunti a maturazione;
   d) dalla tassa di legnatico e pascolo a carico degli utenti;
   e) dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso;
   f) dalle tasse e concessioni per la raccolta dei tartufi;
   g) da qualsiasi altra fonte d'entrata non prevista dal presente articolo.

ART. 6.
(Affitto ad utenti)

1. Ogni utente può richiedere ed ottenere in affitto il terreno di proprietà dell'Ente dietro pagamento di un canone annuo che è fissato dall'Amministrazione in misura proporzionale alla qualità, classe, fertilità del terreno. L'utente che intenda ottenere in concessione di affitto il terreno, fa domanda all'Amministrazione indicando con precisione l'appezzamento richiesto. Qualora per lo stesso terreno ci siano richieste da parte di più utenti, questo è concesso mediante esperimento di asta fra gli utenti richiedenti. All'Ente resta il diritto di pascolo sul terreno affittato.

ART. 7.
(Affitto pascoli esuberanti)

1. L'affitto dei pascoli e la vendita del taglio dei boschi dell'Ente possono essere effettuati, ai sensi dell'art. 1021 del codice civile, soltanto nel caso in cui gli stessi siano superiori ai bisogni degli utenti, previa deliberazione del Comitato per l'amministrazione, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 8.
(Corrispettivo per usi civici)

1. Nel caso in cui le rendite non siano sufficienti a sopperire al pagamento delle imposte ed alle spese di gestione, il Comitato per l'amministrazione, in via eccezionale e con provvedimento motivato, esecutivo ai sensi di legge, può disporre a carico degli utenti il pagamento di un corrispettivo per gli usi civici consentiti.

ART. 9.
(Divieto di ripartire i proventi)

1. E' vietata la divisione tra gli utenti del ricavato delle vendite di cui all'art. 7, come di qualsiasi economia dell'azienda.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

CAPO II
(Patrimonio)

ART. 10.
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Ente è quello dell'inventario di cui all'art.11.

ART. 11.
(Inventario)

1. L' inventario è costituito dal Registro di consistenza di tutti i beni immobili e mobili di dominio collettivo amministrati dall'Ente, e di tutti i titoli, atti, scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione, compresi i regolamenti.
2. L'inventario è tenuto costantemente aggiornato a cura del segretario e sotto la personale responsabilità del presidente.
3. L'inventario è trasmesso, a cura del presidente, alla Regione entro novanta giorni dall'aggiornamento.
4. L'Amministrazione, terminate le operazioni di riordino degli usi civici, provvede all'apposizione dei termini di confine delle terre in suo possesso ed alla redazione di una planimetria col relativo catastino, che sono conservati agli atti.

ART. 12.
(Alienazioni)

1. L'Ente non può, senza le prescritte autorizzazioni di legge, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione. Le variazioni della consistenza dei beni dell'Ente dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni e lasciti accettati sono riportate nell'inventario di cui all'art. 11.
2. Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi ed altre devono aver luogo con le norme stabilite dalla legge.
3. Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, hanno la preferenza rispetto agli altri aspiranti.

CAPO III
(Amministrazione)

ART. 13.
(Organi dell'Amministrazione separata)

1. Organi dell' Amministrazione separata dei beni di uso civico sono:
   a) il Comitato per l'amministrazione;
   b) il Presidente;
   c) il Vice presidente;

ART.14.
(Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è composto da cinque Consiglieri eletti con libere elezioni da tutti i residenti in Norcia Capoluogo e Casesparse e regolarmente iscritti nelle liste elettorali del Comune di Norcia.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

2. Le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione sono indette, su richiesta del Comitato, dalla Regione ai sensi delle leggi nn. 278/57, e 25 marzo 1993, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.15.
(Elezioni del Comitato per l'amministrazione)

1. Hanno diritto di elettorato attivo tutti gli abitanti di Norcia Capoluogo e Casesparse inclusi nel territorio dell'Amministrazione Separata, iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. Possono essere eletti componenti del Comitato per l'amministrazione i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del comune con residenza nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni, alla data delle elezioni.
3. Non possono essere candidati coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 58 comma 1 , D.lgs n. 267/2000;
4. Non possono ricoprire la carica di consigliere, il Presidente o Vice Presidente, i dipendenti, gli stipendiati e salariati dell'Ente; coloro che hanno liti pendenti con l'Ente, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
5. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs n. 267/2000.

ART. 16.
(Compiti del Comitato per l'amministrazione)

1. Le riunioni del Comitato per l'amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente o dal consigliere più anziano di età.
2. Il Comitato per l'amministrazione:
   - Procede alla convalida degli eletti;
   - Nomina, nel suo seno, il Presidente ed il Vice presidente, avanti al Sindaco del Comune;
   - approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche ed integrazioni ed i regolamenti;
   - approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
   - nomina i revisori dei conti;
   - nomina il Segretario;
   - delibera la partecipazione a consorzi con altre associazioni agrarie;
   - delibera la proposta di regolamento per l'esercizio degli usi civici su terre pubbliche e private da sottoporre all'approvazione della Regione Umbria;
   - delibera la istituzione e la determinazione delle tariffe relative all'esercizio degli usi civici;
   - delibera le proposte al Comune di Norcia di alienazione, cambio di destinazione, costituzione di servitù e di permuta dei beni immobili dell'Amministrazione separata.
1. Il Comitato per l'amministrazione delibera su tutti gli oggetti che interessano l'amministrazione dell'Ente.
2. Il Comitato per l'amministrazione è convocato almeno due volte all'anno per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione. Esso è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 17.
(Votazioni)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
2. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, tranne che per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le persone; in tal caso le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto.

ART. 18.
(Presidente)

1. Il Presidente:
   - rappresenta l'Ente;
   - convoca il Comitato per l'amministrazione, predispone gli ordini del giorno e presiede le rispettive adunanze;
   - da esecuzione alle deliberazioni, firma gli atti, presiede agli incanti e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente;
   - ha la rappresentanza legale e processuale e procede agli atti conservativi in favore dell'Ente;
   - vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
   - può delegare una o più funzioni specifiche ad un membro del Comitato per l'amministrazione.

ART. 19.
(Vice presidente)

1. Il Vice presidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20.
(Durata del mandato e decadenza)

1. Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
2. Qualora successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dall'art. 15, il Comitato la contesta all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa che determina l'ineleggibilità o l'incompatibilità.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2, la decadenza è dichiarata dal Comitato o, d'ufficio, dal Presidente della Giunta regionale.
4. Le cariche di presidente e di consigliere sono gratuite. Sono ammessi rimborsi delle spese documentate necessarie all'espletamento del mandato.

ART. 21.
(Segretario)

1. Le funzioni di Segretario possono essere espletate da un consigliere o da persona estranea all'Amministrazione.
2. Il Segretario è nominato dal Comitato per l'amministrazione.
3. L'eventuale compenso spettante è determinato dal Comitato per l'amministrazione, il quale, in relazione alle esigenze dell'Ente, determina, anche, le prestazioni operative richieste.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

4. Qualora le funzioni di Segretario siano svolte da un Consigliere di amministrazione, a questi non spetta alcun compenso.
5. Il Segretario assiste alle sedute del Comitato per l'amministrazione, con compiti di segretario verbalizzante, provvede alla tenuta della contabilità (bilanci, mastri e conti, ordini di pagamento e di incasso), al disbrigo della corrispondenza, alla stesura delle deliberazioni ed alla tenuta dei relativi registri, alla compilazione dei ruoli, alla tenuta degli atti di archivio, degli inventari e della lista degli utenti, alla tenuta del registro protocollo, per la corrispondenza in arrivo e partenza, all'esecuzione degli atti di ufficio.
6. Gli inventari e la lista degli utenti devono essere aggiornati secondo le norme del presente Statuto.

ART. 22.
(Controllo sugli atti)

1. Tutte le deliberazioni adottate dal Comitato sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Amministrazione separata, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità dell'Organo regionale preposto (Servizio Comitato Agrario, Controlli Esterni, Garanzia delle Produzioni) e si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il riscontro positivo dell'Organo regionale di controllo, salvo eventuali controlli tecnici o di merito, da parte dei competenti organi o uffici regionali, richiesti da norme di legge.

ART. 23.
(Responsabilità patrimoniale)

1. Per la responsabilità degli Amministratori e per il personale si osservano le disposizioni di cui all'art.93 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 24.
(Scioglimento del Comitato per l'amministrazione)

1. Il Comitato per l'amministrazione è sciolto dai competenti organi regionali per mancata approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, o per grave pregiudizio arrecato all'Ente.
2. In tal caso l'Amministrazione è affidata ad un Commissario, nominato dalla Regione, che provvede all'ordinaria amministrazione ed indice le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'amministrazione.

ART. 25.
(Deliberazioni)

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario e contengono il numero e il nome dei presenti e dei votanti, il sistema di votazione, il numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta e un resoconto sommario degli argomenti discussi.
2. Essi sono letti all'adunanza e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

3. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Comitato per l'amministrazione.

ART. 26.
(Contenzioso)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera in materia di liti attive e passive, e autorizza il Presidente a stare in giudizio.

CAPO IV
(Finanza e contabilità)

ART. 27.
(Bilancio di previsione)

1. Il Comitato per l'amministrazione delibera annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando il principio del pareggio finanziario. La situazione economica non può presentare disavanzo.
2. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
3. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.
4. Le variazioni di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
5. Le spese sono deliberate dal Comitato per l'amministrazione e possono essere effettuate solo se sussiste l'impegno contabile registrato nel competente capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria.
6. Per lavori di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 28.
(Tesoriere)

1. L'Amministrazione si avvale di un servizio di tesoreria e di cassa disciplinati con apposita convenzione da approvarsi dal Comitato per l'amministrazione.
2. Il tesoriere tiene costantemente aggiornati sotto la sua personale responsabilità i libri di amministrazione e cassa.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 29.
(Responsabilità del Tesoriere)

1. Per eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente.

ART. 30.
(Gestione di bilancio)

1. E' fatto obbligo di tenere sempre aggiornati:
   - il giornale cronologico di cassa;
   - il libro mastro (entrata e uscita), compresi i residui attivi e passivi;
   - il bollettario a matrice degli ordini di incasso;
   - il bollettario a matrice degli ordini di pagamento.

ART. 31.
(Fondo di riserva)

1. Il fondo di riserva è costituito da una percentuale da accantonare annualmente dagli introiti che si verificano durante l'esercizio finanziario ed è destinato a colmare gli stanziamenti di bilancio che durante l'anno presentino insufficienze rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

ART. 32.
(Avanzo di amministrazione)

1. Le disponibilità eccedenti il fabbisogno ordinario sono depositate a reddito fruttifero presso Istituti di Credito riconosciuti dallo Stato e non possono essere prelevate senza preventiva deliberazione approvata nei modi di legge.
2. Gli avanzi di amministrazione sono impiegati di regola in acquisto di beni da reddito. Possono anche essere utilizzati previa deliberazione del Comitato per scopi sociali, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, lasciti, donazioni o comunque da entrate straordinarie o da contributi finalizzati non possono sopperire a spese ordinarie di gestione, ma devono essere investite nel miglioramento del patrimonio, nella conservazione dello stesso o in opere occorrenti per la razionale utilizzazione dei boschi e pascoli di proprietà dell'Ente.

ART. 33.
(Conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo annuale è deliberato dal Comitato per l'amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo è allegata la relazione del Collegio dei revisori.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 34.
(Revisori dei conti)

1. I revisori, in numero di tre, sono nominati dal Comitato per l'amministrazione, a scrutinio segreto e con voto limitato a due candidati scelti possibilmente fra gli utenti.
2. Non possono essere nominati coloro che abbiano partecipato alla gestione cui il conto si riferisce, né coloro che abbiano liti pendenti o altri interessi in contrasto con l'Ente.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni ed hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. La carica di revisore dei conti è gratuita, salvo diversa determinazione del Comitato per l'amministrazione.

CAPO V
(Diritti di utenza ed utenti)

ART.35.
(Diritti di utenza)

1. Il diritto di utenza dà facoltà di pascere, legnare, raccogliere la legna morta, far la frasca per mangime, far carboniere, fare fornaci nella proprietà dell'Ente sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti di uso per i pascoli, delle norme che sono impartite dai competenti organi. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso, qual è intesa dal codice civile e dalle consuetudini locali.
2. L'esercizio di tali diritti è disciplinato con apposito regolamento approvato dal Comitato per l'amministrazione. ~~è~~ deve essere disciplinato

ART. 36.
(Utenti)

1. Sono da considerarsi utenti, ai fini del presente Statuto, i nuclei familiari residenti nel territorio dell'Ente da almeno 5 (cinque) anni rappresentati da:
   - l'intestatario della scheda di famiglia o suo delegato, purché maggiorenne e componente della famiglia stessa;
   - il tutore dei figli minorenni dell'utente morto.
2. Il diritto di utenza si acquista su istanza dell'interessato, qualora lo stesso sia in possesso dei necessari requisiti.

ART. 37.
(Limitazioni)

1. Le colture leguminose e foraggiere sono escluse dal pascolo per la durata non superiore a tre anni dal loro impianto. Trascorso tale periodo sono nuovamente assoggettate al diritto di pascolo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 38.
(Azione popolare)

1. In caso di inerzia del Comitato per l'amministrazione, ogni utente può agire in giudizio a tutela dei propri interessi e a tutela del patrimonio assegnato all'uso civico.
2. Le spese legali sono a carico di chi propone l'azione, salvo che l'Ente costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi proposti dall'utente.

ART. 39.
(Estensione della disciplina)

1. Tutti i beni che per la liquidazione degli usi civici, per reintegra di occupazione, per affrancazione e per qualsiasi altro titolo passano all'Amministrazione separata in esecuzione della L. n. 1766/27, sono sottoposti, alla pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, al Regolamento di uso civico ai sensi del Tit. 2 - Capo 2 - del Regolamento approvato con R.D. n. 332/28, e sono anch'essi amministrati con le norme stabilite dal presente Statuto.

ART. 40.
(Lista degli utenti)

1. La lista degli utenti è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente. Gli utenti che ne facciano richiesta possono prenderne visione.
2. Il Comitato per l'amministrazione cura l'aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 30 novembre, sulla base delle richieste di iscrizioni e cancellazioni effettuate dagli aventi diritto o d'ufficio.
3. La lista può essere confermata con apposita attestazione dell'ufficiale di anagrafe.

ART. 41.
(Denuncia del bestiame)

1. Entro la prima quindicina di Maggio gli utenti devono presentare al Presidente la denuncia del bestiame proprio che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

ART. 42.
(Compilazioni ruoli tassa pascolo)

1. Il Presidente provvede alla compilazione del ruolo di riparto in base alla denuncia ricevuta. Il ruolo è sottoposto all'approvazione del Comitato per l'amministrazione. La misura della tassa di pascolo da imporre sul bestiame, è determinata di anno in anno dal Comitato con deliberazione, da sottoporre all'esame di legittimità del competente organo di controllo. Qualora lo ritenga opportuno l'Amministrazione può fissare di anno in anno il limite massimo dei capi-bestiame da immettere nel pascolo comune di proprietà dell'Ente.
2. Se per ragioni contingenti si deve procedere ad una riduzione dei capi-bestiame da immettere nei pascoli comuni, l'Amministrazione fissa, per ciascun utente, la riduzione da effettuarsi. Tale riduzione deve essere in proporzione diretta al numero di ettari di terreno posseduti, assicurando un minimo di capi bestiame

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

indispensabile alle famiglie dei nulla-tenenti ed a quelle che hanno una proprietà trascurabile.

3. Detto progetto di riduzione deve essere approvato dal Comitato per l'amministrazione con apposita deliberazione.

CAPO VI
(Contravvenzioni)

ART. 43.
(Operazioni vietate)

1. Non può essere dato corso, senza espressa autorizzazione degli organi competenti, alle seguenti operazioni:
   - taglio di qualsiasi genere di pianta nei boschi;
   - disboscamento e dissodamento dei terreni pascolativi;
   - conversione dei boschi di alto fusto in cedui, composti, semplici, da capitozze e da sgamollo;
   - asporto dai pascoli delle deiezioni degli animali;
   - introduzione del bestiame di qualsiasi genere nei boschi di taglio recente ed in quelli di nuovo impianto e nelle zone a pascolo a riposo;
   - abbattimento di staccionate, fratte, muri a secco ed altri ricoveri;
   - raccolta di erba, strame, o altro nei boschi di taglio recente e di nuovo impianto;
   - strascico di fasci di legna lungo le strade.
2. E' vietato all'utente esercitare il diritto di pascolo sui terreni seminati a grano, fino a quando non sia stato raccolto e rimosso dai campi.

ART. 44.
(Ammende)

1. La misura delle ammende è fissata annualmente dal Comitato per l'amministrazione.

ART. 45.
(Accertamento infrazioni)

1. Le contravvenzioni sono accertate nelle dovute forme da agenti e/o guardie giurate. Per la procedura contravvenzionale si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento comunale.

ART. 46.
(Contravventori)

1. Sono soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale e dal presente Statuto, i contravventori alle norme che regolano il godimento degli usi civici collettivi.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 47.
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle altre leggi in materia di usi civici.

Norcia, Agosto 2004

oooo000oooo

Il presente Statuto è stato adottato dal Comitato per l'amministrazione con delibera n. 07 del 25/08/2004 resa esecutiva con decisione n. _____ del _____ ed approvato dalla Regionale dell'Umbria – Sezione Usi Civici - con Determinazione Dirigenziale n. _____ del_____.

delapprostatuto –C-
FC/mac

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

1099 / 2332

COMUNANZA AGRARIA
DI

CASTELLUCCIO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO
PER LE
COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUCIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di CASTELLUCCIO
ha sede in frazione di Castelluccio
del Comune di Norcia
È stata costituita per effetto della legge 4=8=1894 n.397 e con deliberazione dei Capi=famiglia in data 8=8=1895, approvata dall'On/. G.P.A. con provvedimento n.18235 preso nella seduta del 15 ottobre 1896.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1101 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

1103 / 2332

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

1) (1) Forno ed annessi composto di due vani a piano terra, strada Vittorio Emanuele, numero civico 33, Mappa Castelluccio n.47 sub. 2 - 45 - Redd. L.320.=

2) Casa di piani 2 e vani 2, strada Vittorio Emanuele, numero civico 6, Mappa Castelluccio n.13 - Redd. L.40.=

3) Ricaduta in Mappa Castelluccio vocabolo la Fonte di piani 1 e vani 1 - non censita in catasto.

4) Montagna pascoliva e boschiva, denominata [illegible] in Mappa Castelluccio della superficie complessiva di tavole 5228,42 pari ad Ett. 522.84.20 - Reddito di L.1826,20 con casa colonica.

5) Montagna pascoliva, denominata VETTORE in Mappe Montevettore della superficie complessiva di tav. 5137,12 pari ad Ett 513.71.20= Redd. L.1822,44 ivi comprese L.1439,64 di diritto pascere.

6) Gode inoltre il diritto di pascolo sui terreni degli utenti e privati e quello di pascolo, semina, legnatico ed altri minori sui terreni di Enti e Ditte per i quali pende giudizio di liquidazione avanti gli Organi Competenti.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanze (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1104 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da appossito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1105 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altriaspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

1107 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1108 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

21 1109 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1110 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1
1111 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 31 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1112 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

3 1113 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1114 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

0001115 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

COMUNANZA AGRARIA DI CASTELLUCCIO

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento Tipo
letto ed approvato nell'assemblea gener
Capi-famiglia della Comunanza Agraria di
stelluccio come da verbale n.1 in data
tembre 1949.

Castelluccio di Norcia 20 settembre

IL SEGRETARIO
Amici Camillo

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

1117 / 2332

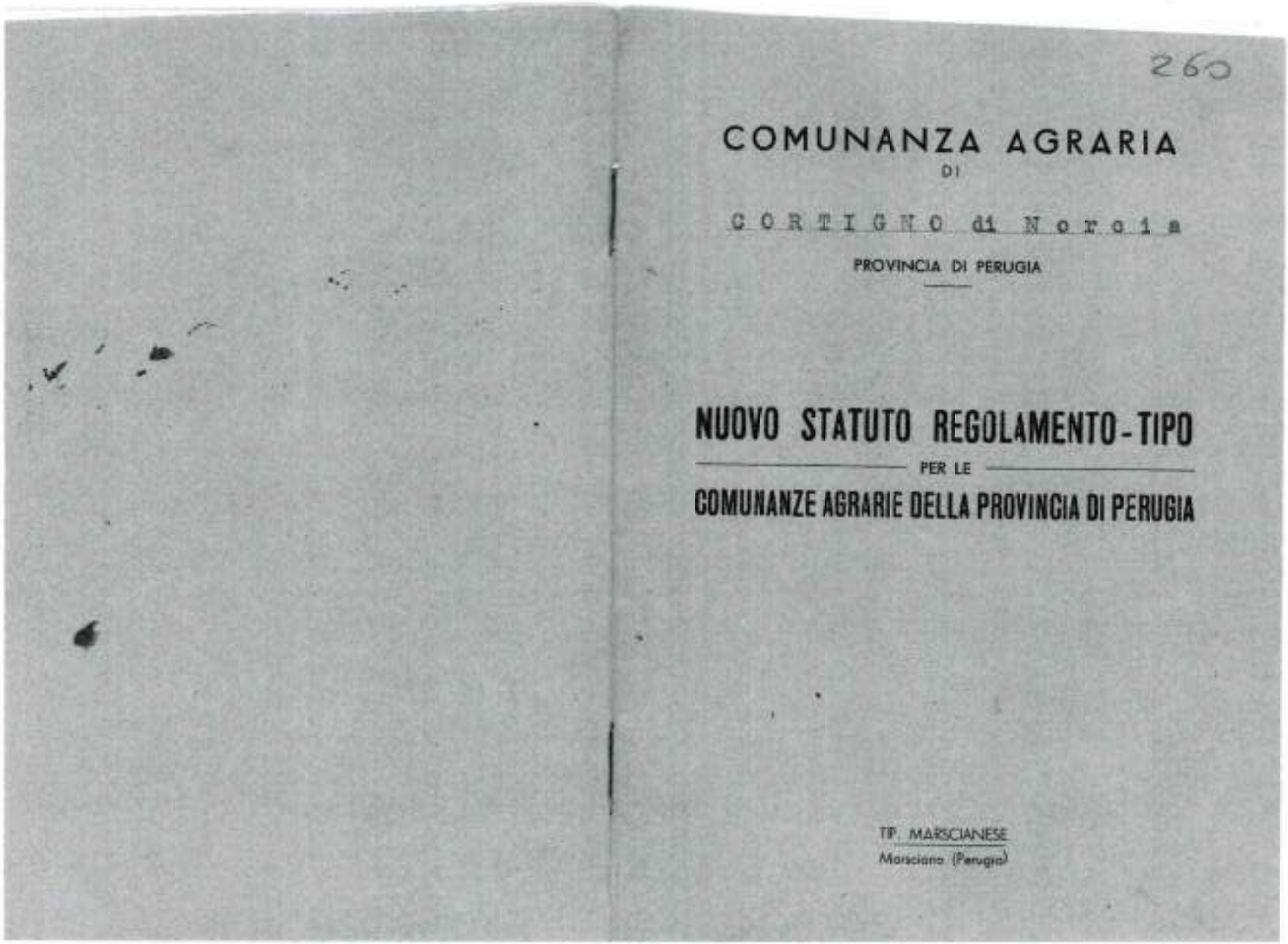

260

COMUNANZA AGRARIA

DI

CORTIGNO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di C O R T I G N O

ha sede in frazione di Cortigno

del Comune di Norcia

È stata costituita per effetto della legge 4=8=1894 N.397 e con deliberazione del Commissario Governativo in data 3=4=1896, approvata dalla G.P.A. con provvedimento N.18235 del 15=10=1896.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1118 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1119 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrá effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1120 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1121 / 2332

1) (1) Montagna pascoliva sita nel territorio della Frazione ai voc. Valle S. Egidio, Monte Aspro, Feste ecc. della superficie di Ett. 923.56.10 intestata: COMUNE DI CORTIGNO = SPETTANTE ALL'UNIVERSITA' DEGLI ABITANTI.=

2) Montagna pascoliva e boschiva in voc. " Pacino " della Superficie di Ett. 36.76 intestata al Comune di Cortigno e Triponzo spettante come sopra.

3) Montagna in contrada " S. Bartolomeo, acquistrino e Pian dell'Asino " della superficie di Ett. 144.40= Intestata "Comune di Cortigno e Poggio di Croce" spettante come sopra.=

Code inoltre il diritto di pascolo promiscuo sui beni dei particolari.

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1122 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1123 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1124 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1125 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diriti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1126 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1127 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1128 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1129 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1130 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo II del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1131 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1132 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1133 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1134 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI CORTIGNO

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento - Ti
venne letto ed approvato nell'assemblea g
rale dei Capi-Famiglia della Comunanza Ag
di Cortigno come da verbale n.2 del 10-9-
Cortigno di Norcia 10-9-1949.-

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1135 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

1136 / 2332

COMUNANZA AGRARIA

DI

FORSIVO

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

COMUNANZA AGRARIA

DI

FORSIVO

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1137 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull' origine dell' Ente e sulle sue vicende più importanti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

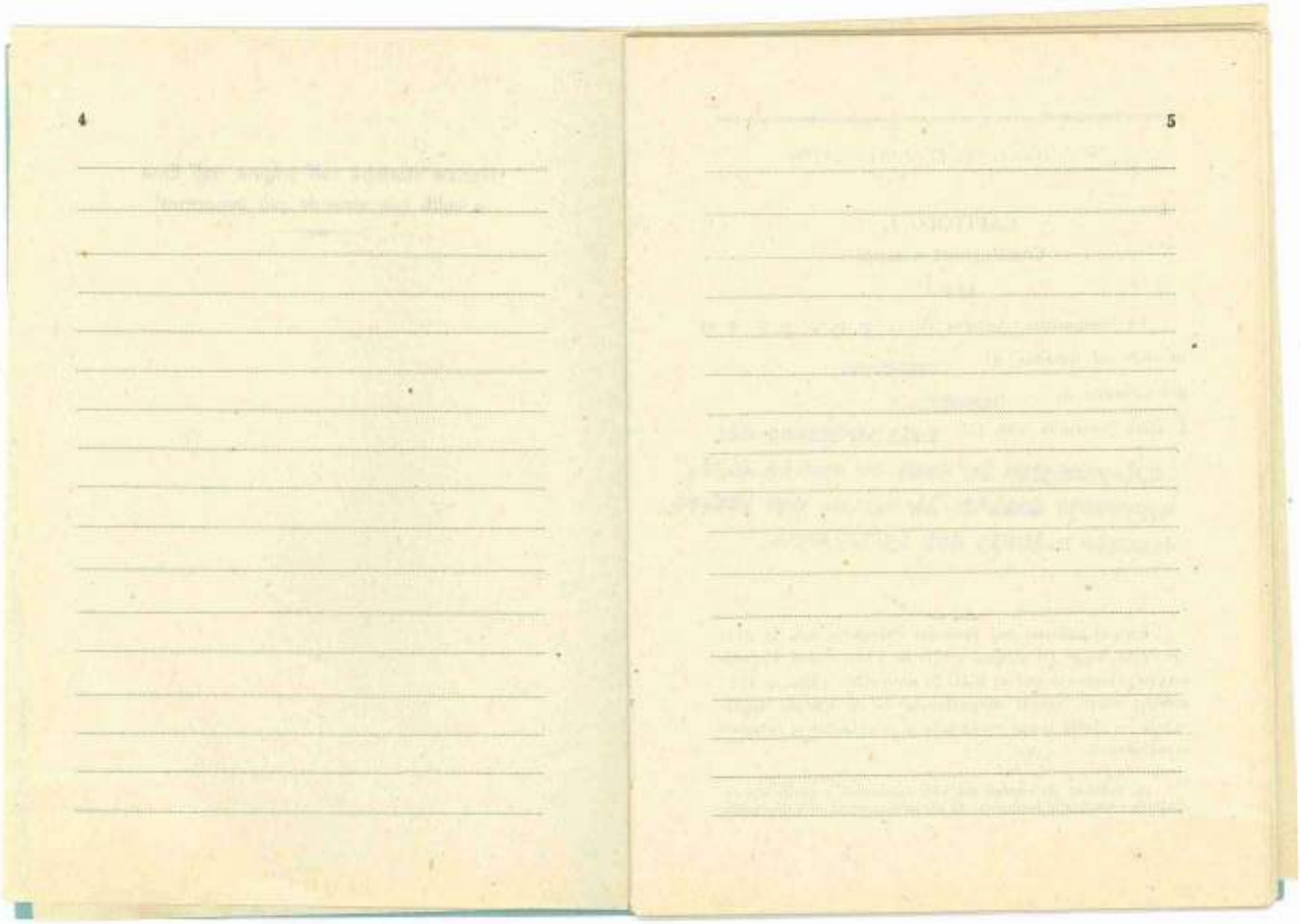

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di PORSIVO

ha sede in frazione di Porcivo

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1) deliberazione dei Capi-Famiglia in data 26 aprile 1896, approvata dall'On/le G.P.A. con provvedimento n. 15235 del 15/10/1896.

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1140 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1141 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1142 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1143 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

(1) a) Di una montagna pascoliva nel territorio di Norcia in contrada Selve Larga della superficie di Ett.20.7.4.6 intestata nei libri censuari:Comunanza in Forsivo FOCOLARI LIVELLARI DELLA COMUNITA' DI NORCIA SPETTANTE AI SOLI FOCOLARI.

b) Di altra montagna pascoliva,boschiva e seminativa nel territorio della Frazione in contrada " CERRETO ",Casalespi, Coogna,Costo Arrborato,Valle Moscara,Fosso di Nivo,Castiglione,Folia,della superficie di Ett. 211.9.5.9.: COMUNE DI FORSIVO SPETTANTE ALL'UNIVERSITA' DEGLI AMIANTI.

c) Gode inoltre i diritti di pascolo promiscuo sui beni particolari.

d) Part. 2112 = Popolazione di Forsivo Granaio di piani 1 e vani 1 = sito in Via S. Antonio al numero civico 31 = Mappa Forsivo N.615/2= Redd. L.27.

e) Idem = Forno da pane di piani 1 e vani 1 = sito in strada S. Antonio al numero civico 16= Mappa detta N.2/1430/sub 3 = Redd. L. 10.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1145 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1146 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1147 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1149 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1150 / 2334

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1151 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1152 / 233
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi ccnnato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1153 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1154 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 Fsc. 1

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1156 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI FORSIVO

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento = Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei Capi-famiglia della Comunanza Agraria di Forsivo come da verbale n.2 dell' 1 settembre 1949.=

Forsivo di Norcia 1 settembre 1949

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1157 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Consorzio Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI FORSIVO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA CENERALE DEGLI UTENTI CAPI-FAMIGLIA DELLA COMUNANZA

L'anno 1953, addì 1 del mese di settembre, alle ore 10, in Forsivo e nella sede della Comunanza Agraria.

Convocatasi l'Assemblea generale degli Utenti Capi-famiglia, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i Signori:

1) Alibrandi Antonio fu Giuseppe (rappresentato dalla moglie) 2) Alibrandi Antonio fu Serafino (rappresentato dalla moglie) 3) Alibrandi Fortunato 4) Andreoli Fiore 5) Andreoli Francesco 6) Andreoli Italo (rappresentato dalla moglie) 7) Andreoli Domenico (rappresentato dallo zio Lorenzo) 8) Andreoli Stella 9) Coletta Settimio 10) Friggeri Felice 11) Gentili Pierino (rappresentato dalla madre) 12) Gentili Velia 13) Micocci Mario 14) Micocci Ulisse 15) Micocci Aurelio (rappresentato dalla moglie) 16) Rosetti Giuseppe 17) Stendardi Andrea 18) Stendardi Filippo 19) Stendardi Luca 20) Stendardi Ulisse.=

Trovatosi che il numero dei presenti è legale per poter deliberare, trattandosi anche di seconda convocazione, il Sig. Micocci Mario fu Guerrino ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste il Segretario Sig. Amici Camillo per trattare il seguente oggetto:

XXXX

1159 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Consorzio delle Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI PORSIVO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI CAPI-FAMIGLIA DELLA COMUNANZA

L'anno 1969, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 10, in Porsivo e nella sede della scuola elementare.

Convocatasi l'Assemblea generale degli utenti capi-famiglia della Comunanza, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i sigg:

1) Andreoli Benedetto 2) Andreoli Antonio 3) Andreoli Idolo rappr. dalla Moglie Anna Corsanici 4) Andreoli Domenico 5) Andreoli Stella 6) Micocci Aurelio rappres. dalla moglie Maria Duelletti 7) Micocci Mario 8) Micocci Silvira 9) Vannini Luigi 10) Prioperi Domenico.

Ivi, dopo avere atteso fino alle ore 11 e non essendosi presentato altro capo-famiglia, l'Assemblea dispone di tenere la riunione in seconda convocazione, ai sensi ed in conformità di quanto disposto con apposito manifesto di convocazione regolarmente pubblicato.

A tale uopo, il sig. Mario Micocci, ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste, il Segretario del Consorzio, sig. Coccia Renato, per trattare il seguente oggetto:

N° 1 = MODIFICHE DA APPORTARSI ALLO STATUTO-REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA =

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che la seconda convocazione in Assemblea generale degli utenti capi-famiglia di questa Comunanza Agraria è stata sempre tenuta a distanza di un'ora dalla prima, facendone però espressa menzione nell'apposito manifesto d'invito.

Che detta diversa misura è stata sempre giustificata dal fatto di non far perdere agli utenti due giornate lavorative, da una rigida economia di spesa e dall'eventuale ostacolo per l'accesso alla Frazione frapposto dall'improvvisa caduta della neve durante l'inverno:

CHE anche nello Statuto-Regolamento del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia è stato previsto, per i motivi esposti, che la seconda convocazione dell'Assemblea Consorziale potrà aver luogo nella stessa giornata in cui è tenuta la prima, ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito:

CHE appare doveroso ed opportuno sanare una norma che si pratica da secoli ed uniformare il disposto dello Statuto-Regolamento di questa Comunanza a quello del Consorzio delle Comunanze Agrarie in Comune di Norcia:

ATTESA, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo:

Con voto unanime legalmente espresso:

D E L I B E R A

Di aggiungere allo Statuto-Regolamento di questa Comunanza Agraria il seguente articolo 13 bis:

""L'Assemblea degli utenti capi-famiglia è valida in prima convocazione quando interviene la metà più uno degli iscritti all'Albo, ed in seconda convocazione quando ne intervengono almeno quattro.

La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito"".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO
F.to: Mario Micocci — F.to: Renato Coccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunanza ed a quello del Consorzio Comunanze Agrarie in Norcia per 15 giorni consecutivi dal 26 gennaio al 10 febbraio 1969 senza reclami.

Norcia 10 febbraio 1969
IL SEGRETARIO
F.to: Coccia Renato

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Norcia 10 febbraio 1969
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

FRASCARO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1161 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

FRASCARO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1162 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull' origine dell' Ente e sulle sue vicende più importanti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di F R A S C A R O

ha sede in frazione di Frascaro

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1) effetto della legge 4=8=1894 n.397 e con deliberazione dei Capi=famiglia in data 30 settembre 1896, approvata dalla G.P.A. con provvedimento n.18235 D.V. preso nella seduta del 15 ottobre 1896.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1166 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1167 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1168 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

(1) MUTAZIONE 6933 = DITTA:

Comunanza in Frascaro = Popolazione = e livellaria al Comune di Norcia = Frazione del Comune suddetto.

Terreni in Mappa Monteserrone distinti coi N. 337-339 con la superficie di tavole 54.09 pari ad Ett. 5,40,90 = Redd. di L.1,34.=

MUTAZIONE 6934 = DITTA: Comunanza in Frascaro = Livellaria del Comune di Norci Frazione del Comune suddetto.

Terreni in Mappa Monteserrone distinti coi N.ri 273 = 276 della superficie di tavole 101,30 pari ad Ett. 10.13.00 = Redd L. 145,64.

MUTAZIONE 6935 = DITTA: Comunanza in Frascaro = Frazione del Comune di Norcia.

Terreni in mappa S. Pellegrino e Frascaro distinti coi N.ri 551 = 659 con la superficie di tav. 0,62 pari ad Ett.0,06.20 = Redd di L.0,73.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Gode inoltre il diritto di pascolo,faleiare,legnare ecc. sui beni intestati in catasto alla Comunanza Agraria di S. Pellegrino nella misura di 1 a favore della Comunanza Agraria di Frascaro e di 3,80 a quella di S. Pellegrino in conformità di apposito Regolamento in corso di approvazione da parte del Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1169 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1170 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1171 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1172 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1173 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1174 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'incasatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1175 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1176 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, leguare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1177 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1178 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando colqro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1179 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare dannncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1180 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1181 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI FRASCARO

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento Tipo venne letto ed approvato nell'assemblea generale dei Capi-famiglia della Comunanza Agraria di Frascaro come da verbale n.2 in data 18 settembre 1949.

Frascaro di Norcia 18 settembre 1949

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1182 / 2332

1183 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Demanio delle Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI FRANCANO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI CAPI-FAMIGLIA

L'anno 1965, addì 26 del mese di dicembre, alle ore 16,30, in Frascaro e nella sede delle adunanze.

Convocatasi l'Assemblea generale degli utenti capo-famiglia della Comunanza, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i sigg.

1) De Alessandro Antonio 2) Nardi Guido 3) Patrizi Cervasio 4) Cataldi Mario 5) Nardi Vittorio 6) Cataldi Savio 7) Cataldi Agostino 8) Cesni Giovanni 9) Di Pietro Giovanni 10) Patrizi Pasquarone 11) Patrizi Riccardo 12) Cataldi G.Battista 13) Patrizi Raffaele 14) Orelli Achille 15) Agnes Cataldi 16) Nardi Agostino.

Ivi, dopo aver atteso fino alle ore 17,30 e non essendosi presentato altro capo-famiglia, l'assemblea dispone di tenere la riunione in seconda convocazione, ai sensi ed in conformità di quanto disposto al riguardo con apposito manifesto di convocazione regolarmente pubblicato.

A tale uopo, il sig. Guido Cataldi ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste, come segretario anziano, il sig. De Alessandro Antonio, per trattare il seguente oggetto:

Nº 12 - MODIFICHE ALLO STATUTO DEL DEMANIO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELLA COMUNANZA AGRARIA DI FRANCANO

L' A S S E M B L E A

PREMESSO che la seconda convocazione in assemblea generale degli utenti capi-famiglia di questa Comunanza agraria è stata sempre tenuta a distanza di un'ora dalla prima, rendendosi per ogni seduta necessaria l'apposito manifesto d'invito;

CHE detta divenuta normale e stata sempre giustificata dal fatto di non far perdere agli utenti una giornata lavorativa, da una parte economia di spese e dall'eventuale ostacolo per l'accesso alla frazione fruppato dall'improvvisa caduta della neve durante l'inverno;

CHE anche nello Statuto- regolamento del Demanio delle Comunanze Agrarie in Comune di Norcia è stato previsto, per i casi suddetti, che la seconda convocazione dell'assemblea generale potrà aver luogo nella stessa giornata in cui è tenuta la prima, ed a distanza di un'ora almeno, sempre che ne sia stata fatta menzione nell'apposito invito;

CHE appare doveroso ed opportuno senza indugi procedere alla modifica ed uniformare il disposto dello Statuto- regolamento di questa Comunanza a quello del Demanio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia;

ATTESA, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Con voto unanime legalmente espresso;

D E L I B E R A

Di aggiungere allo Statuto- regolamento di questa Comunanza agraria il seguente articolo 11 bis:

"L'Assemblea degli utenti capi-famiglia è valida in prima convocazione quando intervenga la metà più uno degli iscritti nell'Albo, ed in seconda convocazione,qualunque ne intervengano almeno quattro.

La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima ed a distanza di un'ora almeno, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito."

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to: Cataldi Mario

IL SEGRETARIO
F.to: De Alessandro Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Preto-

rio Calla Comunanza ed a quello del Consorzio Comunanze Agrarie in Nor
cia per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27 dicembre 1966 all'11 gen-
naio 1969, senza reclami.

Norcia 11 gennaio 1969

IL SEGRETARIO
F.to: Coccia Renato

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Norcia 11 gennaio 1967
IL SEGRETARIO

Patrizi Gervasio

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1185 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Consorzio Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI FRASCARO

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI CAPI-FAMIGLIA

L'anno 1954, addì 24 del mese di gennaio, alle ore 16, in Frascaro e nella consueta sala delle adunanze.

Convocatami l'assemblea generale degli utenti Capi-famiglia della Comunanza Agraria, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i Signori: 1) Leoni Giovanni fu Antonio 2) Nardi Amadio fu Luigi 3) Placidi Ernesto fu Domenico 4) Cataldi Agostino fu G. Battista 5) Brugnoli Paolo fu Antonio 6) Di Pietro Giovanni di Bernardino 7) Patrizi Patrizio fu Raffaele 8) Patrizi Amadeo fu Lorenzo.-

Trovatosi che il numero dei presenti è legale per poter deliberare, trattendosi di seconda convocazione, il Sig. Patrizi Patrizio ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste come Segretario assunto il Sig. Brugnoli Paolo per trattare il seguente oggetto:

N° 3 - INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA.-

L' ASSEMBLEA

PRESA visione della nota n. 4086 del 5 luglio 1953 con la quale il Comune di Norcia comunica che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, tramite la Prefettura di Perugia, ha disposto che gli Statuti delle Comunanze Agrarie della Provincia vengano integrati con norme atte a stabilire in modo preciso la perdita o meno del requisito di utente in caso di trasferimento altrove della residenza;

ATTESA la necessità ed opportunità di ottemperare alla predetta disposizione allo scopo di eliminare i molteplici inconvenienti che spesso si verificano in detto caso;

Con voto unanime legalmente espresso:

D E L I B E R A

Allo Statuto-Regolamento della Comunanza Agraria di Frascaro viene aggiunto il seguente art. 31 bis:

""" Non perdono il requisito di utente quei Capi-famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando, però, nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia. """

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Patrizi Patrizio

IL SEGRETARIO FF
F.to/ Brugnoli Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale venne pubblicato ed affisso in copia all'Albo Pretorio della Comunanza Agraria ed a quello del Consorzio in Norcia dal 24 al 31 gennaio 1954 senza reclami.

Norcia 1° febbraio 1954

IL SEGRETARIO
F.to/ Amici Camillo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Norcia 1° febbraio 1954

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

1186 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

PREFETTURA DI PERUGIA

n° 11846- Div.III

"VISTO ED ATTENUTO dalla G.P.A. la seduta del giorno 7/IV/1954, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste"".

PERUGIA, li 13 APRILE 1954

IL PREFETTO
(F.to illegg.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che il presente verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio della Comunanza Agraria di Preseaco ed a quello del Consorzio delle Comunanze Agrarie in Norcia dal 24 aprile al 9 maggio 1954 e che, pendente l'affissione, non pervennero reclami a questo ufficio.

Norcia 10 maggio 1954

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

COMUNANZA AGRARIA

DI

LEGOGNE di NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1187 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI LEGOGNE

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento = Tipo venne ed approvato letto nell'assemble generale dei Capi=famiglia della Comunanza Agraria di Legogne come da verbale n.2 in data 4 settembre 1949.

Legogne di Norcia 4 settembre 1949

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

COMUNANZA AGRARIA LEGOGNE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1188 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNANZA AGRARIA

DI

LEGOGNE di NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1189 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Notizie storiche sull' origine dell' Ente e sulle sue vicende più importanti

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di L E G O G N E

ha sede in frazione di Legogne

del Comune di Norcia

È stata costituita con (1) effetto della legge 4 agosto 1894 n.397 e con deliberazione dei Capi-Famiglia in data 12 aprile 1896.=

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1192 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio.
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1193 / 2332
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie, dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrá effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1194 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della C.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili:

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1195 / 2332

(1) PARTITA 6930

DITTA = COMUNANZA DI LEGOGNE =POPOLA_

ZIONE.=

Terreni pascolivi,boschivi e seminati_

vi in Mappa Legogne della superficie

complessiva di Tavole 2724,22 = Redd.

L. 437,19 pari ad Ett.272.42.20.=

PARTITA 6932

COMUNANZA IN LEGOGNE = Focolari Livella_

ri al Comune di Norcia.=

Terreni pascolivi e boschivi siti in

Mappa Valle Patino al Vocabolo Selva

Larga della superficie complessiva di

Tavole 75.08 Redd. L. 26,28 pari ad

Ett. 7.50.80.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà della Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1196 / 2332

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1197 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dall'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata del Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1198 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

l'albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1199 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri,durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fa gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1200 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere dà corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1201 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1202 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; far carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verrano rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3, dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1204 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. 2 e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1205 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di utente capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere inscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

1206 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agli interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli utenti debbono inoltre presentare danuncia, al Presidente della comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1207 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti, semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici.

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio ed in quelli di nuovo impian o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1208 / 2332
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI LEGOGNE

Comune di Norcia

Il presente Statuto Regolamento = Tipo venne ed approvato
letto nell'assemble generale dei Capi=famiglia della Comunanza Agraria di Legogne come da verbale n.2 in data 4 settembre 1949.

Legogne di Norcia 4 settembre 1949

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

COMUNANZA AGRARIA LEGOGNE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

1210 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Consorzio Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI LEGOGNE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI CAPI-FAMIGLIA

L'anno 1954, addì 26 del mese di gennaio, alle ore 12, in Legogne e nella consueta sala delle adunanze.

Convocatasi l'Assemblea generale degli Utenti Capi-famiglia della Comunanza, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i Signori:
1) Cesconi Antonio 2) Micocci Antonio 3) Sebastini Guido 4) Micocci Cesare 5) Cortelloni Antonio 6) Micocci Armando 7) Carusi Remigio 8) Cepponi Gonsalo 9) Micocci Ermenegildo.-

Trovatosi che il numero dei presenti è legale per poter deliberare, trattandosi di seconda convocazione, il Sig. Cesconi Antonio ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste come Segretario assunto il Sig. Micocci Antonio per trattare il seguente oggetto:

N° 2 - INTEGRAZIONE DELLO STATUTO DELLA COMUNANZA AGRARIA.-

L' ASSEMBLEA

Presa visione della nota n.4066 del 5 luglio 1953 con la quale il Comune di Norcia comunica che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, tramite la Prefettura di Perugia (1) vengano integrati con norme atte a stabilire in modo preciso la perdita o meno del requisito di utente in caso di trasferimento altrove della residenza;

ATTESA la necessità ed opportunità di ottemperare alla predetta disposizione allo scopo di eliminare i molteplici inconvenienti che spesso si verificano nel detto caso;

Con voto unanime legalmente espresso;

D E L I B E R A

Allo Statuto-Regolamento della Comunanza Agraria di Legogne viene aggiunto il seguente art. 31 bis:

"" Non perdono il requisito di utente quei capi-famiglia che trasferiscono la propria residenza in altro Comune, conservando, però, nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia. ""

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to/ Cesconi Antonio

IL SEGRETARIO FF.
F.to/ Micocci Antonio

(1) ha disposto che gli Statuti delle Comunanze Agrarie-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale venne pubblicato in copia all'Albo Pretorio della Comunanza ed a quello del Consorzio dal dal 26 gennaio al 2 febbraio 1954 senza reclami.

Norcia 3 febbraio 1954

IL SEGRETARIO
F.to/ Camilla Amici

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Norcia 3 febbraio 1954

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

1211 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

PREFETTURA DI PERUGIA

N. 6151 Div.3°

Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta del giorno 13 marzo 1954, salvi i provvedimenti di competenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.-

Perugia 17 marzo 1954

IL PREFETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che il predetto verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio della Commanza Agraria di Leggogne ed a quello del Consorzio delle Commanze Agrarie di Norcia per la durata di giorni quindici consecutivi e cioè dal 26 marzo al 10 aprile 1954 e che, pendente l'affissione, non pervennero reclami a questo ufficio.

Norcia 11 aprile 1954.

VISTO: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

1212 / 2332

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Comune di Norcia
Consorzio delle Comunanze Agrarie
COMUNANZA AGRARIA DI LOGOGNE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI UTENTI CAPI-FAMIGLIA DELLA COMUNANZA

L'anno 1969, addì 19 del mese di gennaio, alle ore 10 in Logogne a nella abitazione del sig. Vincenzo Murri.

Convocatasi l'Assemblea generale degli utenti capi-famiglia della Comunanza, per determinazione del Presidente, sono intervenuti i sigg:
1) Vincenzo Murri 2) Ermenegildo Micocci 3) Giovacchino Micocci 4) Guido Sabatini 5) Domenico Lichen 6) Giovambattista Ceccani.

Ivi, dopo avere atteso fino alle ore 23 e non essendosi presentato altro conpo-fmiglia, l'Assemblea dispone di tenere la riunione in seconda convocazione, ai sensi ed in conformità di quanto disposto con apposito manifesto di convocazione regolarmente pubblicato.

A tale uopo, il sig.Vincenzo Murri ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste, come segretario assunto, il sig. Guido Sabatini, per trattare il seguente oggetto:

N° 3 = MODIFICHE DA APPORTARSI AL LO STATUTO-REGOLAMENTO DELLA COMUNANZA

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che la seconda convocazione in assemblea generale degli utenti capi-famiglia di questa Comunanza Agraria è stata sempre tenuta a distanza di un'ora dalla prima, facendone però speciale menzione nell'apposito manifesto d'invito:

CHE detta diversa misura è stata sempre giustificata dal fatto di non far perdere agli utenti due giornate lavorative, da una rigida osservanza di orario e dall'eventuale ostacolo per l'accesso alla Montagna frapposto dall'improvvisa caduta delle nevi durante l'inverno:

CHE anche nello Statuto-Regolamento del Consorzio delle Comunanze Agrarie del Comune di Norcia è stato previsto, per i motivi esposti, che la seconda convocazione dell'Assemblea Consortile potrà avere luogo nella stessa giornata in cui è tenuta la prima, ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito avviso:

CHE appare opportuno ed opportuno munire una norma che si presti da accolti ad uniformare il disposto dello Statuto-Regolamento di questa Comunanza a quello del Consorzio delle Comunanze agrarie del Comune di Norcia:

RITENUTA, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere al riguardo:

Con voto unanime legalmente espresso:

D E L I B E R A

Di aggiungere allo Statuto-Regolamento di questa Comunanza Agraria il seguente articolo 13 bis:

""L'Assemblea degli utenti capi famiglia è valida in prima convocazione quando interviene la metà più uno degli iscritti nell'Albo, ed in seconda convocazione quando vi intervengano almeno quattro.

La seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno in cui è tenuta la prima ed a distanza di un'ora da essa, sempre che ne sia stata fatta espressa menzione nell'apposito invito"".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Vincenzo Murri

IL SEGRETARIO
F.to: Guido Sabatini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo della Comunanza ed a quello del Consorzio Comunanze Agrarie di Norcia per 15 gg. dal 19 gennaio al 4 febbraio 1969, senza reclami.

Norcia 4 febbraio 1969

IL SEGRETARIO
F.to: Coccia Renato

STATUTO

per l'amministrazione dei beni particolari della Comunanza costituita dalla Frazione di NOTTORIA

Capitolo Primo

Dell' istituzione e sua rappresentanza

ART. 1. — La Frazione di Nottoria rappresentando una Comunanza che ha intestati nel Catasto beni propri, e che gode sotto il nome di diritto pascere delle servitù attive su vari altri beni, giusta meglio al Capitolo Settimo, resta col presente regolamento considerata come persona giuridica, e quindi costituita in Ente morale ai sensi ed agli effetti della legge 4 Agosto 1894, N. 397 in amministrazione autonoma.

ART. 2. — Tale amministrazione resta affidata ad un Consiglio composto di 4 membri ed un Deputato che lo presiede e che sarà in oltre il capo dell' amministrazione medesima.

ART. 3. — Il Consiglio così costituito nomina il Cassiere ed il Segretario, fissandone ove occorra gli assegni.

Capitolo Secondo

Dell' Elezione

ART. 4. — L'elezione del Deputato e dei Consiglieri avrà luogo ogni anno come d'uso il giorno 24 Giugno in prima convocazione, ed in seconda, la seconda domenica del successivo Luglio.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 5. — Durante l'anno non si farà luogo ad elezioni suppletive che nel solo caso in cui il Consiglio abbia per qualsiasi ragione perduto due o più dei suoi membri, od il Deputato Presidente.

ART. 6. — All'elezione di cui ai precedenti articoli concorreranno tutti i Capi-famiglia della Frazione eccettuati gli analfabeti salvo quanto appresso:

ART. 7. — Affinchè tutte le famiglie siano rappresentate in tale elezione, il diritto di voto verrà in luogo di detti Capi-famiglia analfabeti esercitato da quello dei rispettivi figli maggiorenni alfabeti più idoneo e convivente in famiglia che verrà delegato all'uopo dal padre mediante analoga dichiarazione da questi fatta tre giorni prima della votazione avanti il Deputato della Frazione che la farà inserire nel verbale d'adunanza del Consiglio.

Nel caso poi che il Capo-famiglia analfabeta non avesse figli maggiorenni e se i maggiorenni fossero illetterati o nemmeno figli maschi, sarà ammesso esso stesso alla votazione con facoltà di farsi scrivere la scheda da persona di sua fiducia, facendolo risultare dal processo verbale della elezione, come pure qualora votino i figli maggiorenni del padre analfabeta.

ART. 8. — Le riunioni in prima convocazione non saranno valide se non interviene la metà del numero dei Capi-famiglia della Frazione costituente la Comunanza.

In seconda convocazione saranno però valide qualunque sia il numero degl'intervenuti.

ART. 9. — Per l'elezione del Deputato e dei Con-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

siglieri, il Deputato in carica convocherà i Capi-famiglia almeno 8 giorni prima da quelli fissati dall'art. 4. mediante manifesto da pubblicarsi oltre che nella Frazione interessata anche all'Albo Pretorio del Comune salvo il caso preveduto dall'art. 67 nel quale incontro la convocazione sarà fatta dal Sindaco Commissario.

ART. 10. — Almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione i Capi-famiglia riceveranno dallo stesso Deputato o dal Sindaco a seconda dei casi. rilasciandone ricevuta, il certificato d'iscrizione nella lista in base alla quale si procede all'elezione. come potranno richiederlo se non l'avessero ricevuto. o l'avessero smarrito.

ART. 11. — La lista dei Capi-famiglia sarà riveduta dal Consiglio entro gli ultimi dieci giorni del mese di Giugno e pubblicata per lo spazio di giorni 5 entro i quali chiunque potrà prenderne conoscenza e fare i reclami che crede e del caso.

Tali reclami dovranno essere diretti al Sindaco del Comune che statuirà difinitivamente non più tardi del 15 Giugno sui medesimi. sentita la Giunta Municipale.

Le decisioni verranno subito notificate agli interessati ed al Deputato: questi poi a seconda delle decisioni aggiungerà nella lista i nomi dei Capi-famiglia i cui reclami furono accolti onde possano ricevere ancora essi il certificato prescritto dall'art. 10 e prendere parte alla votazione. come ne cancellerà quelli che fossero risultati indebitamente inscritti.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 12. — Quanto della pubblicazione della detta lista, quanto del manifesto di cui all'art. 9. si farà constare mediante apposita relazione firmata dal Deputato e dal Segretario della Comunanza.

Art. 13. — Pel giorno in cui è indetta l'elezione il Deputato, o nel caso dell'ultimo alinea dell'art. 9 il Sindaco, farà apprestare un conveniente locale capace di contenere tutti gli Elettori, e nella sala di detto locale dovrà fare affiggere l'avviso di convocazione dei Capi-famiglia, la lista di questi e dei Consiglieri tanto da surrogarsi quanto di quelli che rimangono in carica.

Fornirà inoltre:

1). La nota dei Capi-famiglia della Frazione che deve avere una colonna per ricevere le firme pel riscontro dei votanti.

2). Un bollo.

3). Tre urne di vetro trasparente, una cioè per la votazione del Deputato, l'altra dei Consiglieri, e la terza per le schede bollate giusta l'art. 25, 2° alinea.

4) Un numero di schede eguale al numero degli elettori iscritti nella nota della Frazione stessa.

La scheda deve essere di carta bianca non trasparente, di forma rettangolare. L'uso di altre schede è vietato.

Art. 14. — Alle ore 9 poi si costituirà un ufficio provvisorio composto di un Presidente, due scrutatori ed un Segretario.

Presidente e Segretario di tale ufficio saranno il Deputato ed il Segretario della Comunanza; scruta-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tori due Consiglieri della medesima estratti a sorte tre giorni avanti in apposita riunione del Consiglio salvo il disposto dell'art. 90, disposizioni transitorie del presente Regolamento.

ART. 15. — La sala delle elezioni deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con apertura pel passaggio da un compartimento all'altro.

Nel Compartimento ove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori durante la votazione, e nell'altro siede l'ufficio elettorale.

La tavola dell'ufficio deve esser disposta in guisa che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione.

Le tavole destinate alla scrittura delle schede devono essere isolate e collocate in modo da assicurare il segreto del voto.

ART. 16. — Non può essere ammesso ad entrare nella sala delle elezioni chi non presenta volta per volta il certificato di cui all'art. 10 del presente.

ART. 17. — Nessuno può entrare armato nella sala delle elezioni salvo il disposto dell'art. 19 secondo alinea.

ART. 18. — Non è ammesso a votare chi non trovasi iscritto nella lista dei Capi-famiglia della Frazione.

Gli elettori non possono farsi rappresentare tranne nei casi previsti all'art. 7.

ART. 19. — Il Presidente della Sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala dell'adunanza.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle sue richieste.

ART. 20. — Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro che della elezione del Deputato e dei Consiglieri.

ART. 21. — L'assemblea elettorale, purchè siano presenti almeno 15 elettori elegge l'ufficio definitivo composto di un Presidente e quattro scrutatori.

Ciascun elettore scrive nella propria scheda soltanto 3 nomi, e si proclamano eletti i 5 che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Colui che ha più voti è Presidente; a parità di voti si proclama eletto il maggiore di età.

ART. 22. — L'ufficio così composto nomina il Segretario scegliendolo fra gli elettori più idonei, ed anche occorrendo fuori degli elettori stessi.

L'onorario pel Segretario, ove occorra, sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il processo verbale da lui rogato, riveste per effetto del presente regolamento la qualità di atto pubblico.

ART. 23. — Se il Presidente ricusa od è assente, resta di pieno diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti.

Il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente sono ad essi surrogati coloro che nello scrutinio ottennero maggior numero di suffragi, nell'ordine determinato dal numero dei suffragi medesimi.

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 24. — Se alle nove e mezza antimeridiane non sono incominciate le operazioni elettorali per la costituzione del seggio definitivo e non si trovano nella sala almeno 15 elettori per procedere alle operazioni medesime, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Esso nomina il Segretario secondo le norme stabilite nell'art. 22.

ART. 25. — Appena accertata col processo verbale la costituzione del Seggio definitivo si estrae a sorte il nome di uno degli scrutatori, il quale deve firmare a tergo tante schede quanti sono gli Elettori.

Di mano in mano che lo scutatore firma le schede il Presidente vi imprime il bollo di cui all'articolo 13 N. 2, e le pone in un'urna di vetro trasparente.

Se questo scrutatore si allontana dalla sala non può più firmare le schede, ed è sostituito da un'altro scrutatore pure estratto a sorte.

Si tiene nota nel processo verbale del nome degli scrutatori che firmano le schede, e del numero delle schede da ciascuno firmate.

ART. 26. — Il Presidente dell'Ufficio dichiara aperta la votazione per la elezione del deputato, e dei Consiglieri, e chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori, o dal Segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella nota.

ART. 27. — L'Elettore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò destinate, e scrive sulla scheda consegnatagli il nome delle persone alle quali vuol dare il voto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico, e l'indicazione di uffici esercitati: qualunque altra indicazione è vietata.

Se l'elettore per fisica indisposizione notoria o regolarmente dimostrata d'ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere la scheda è ammesso a farla scrivere da un altro elettore di sua confidenza, il Segretario come pei casi di cui all'art. 7, lo fa risultare nel verbale indicandone il motivo.

ART. 28. — Scritta la scheda, l'elettore la consegna piegata al Presidente che la depone a seconda del caso in una delle prime urne di cui all'art. 13 N. 3 collocate nelle tavole d'ufficio visibili a tutti.

A misura che si depongono i voti nelle urne, uno degli scrutatori fa constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista che deve contenere i nomi e la qualificazione di tutti gli elettori della Frazione.

ART. 29. — Gli elettori che si presentano dopo l'appello ricevono dal Presidente la scheda, e votano nel modo sopra indicato.

La votazione a pena di nullità resta aperta fino alle 12 meridiane; tuttavia non può, egualmente a pena di nullità, essere chiusa se non sono trascorse almeno due ore dalla fine dell'appello, e se non hanno potuto votare tutti gli Elettori presenti nella sala.

ART. 30. — Compiute le operazioni prescritte ne-

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

gli articoli precedenti trascorse le ore in essi rispettivamente indicate e sgombrata la tavola dalle carte, e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il Presidente:

1.° Dichiara chiusa la votazione.

2.° Accerta il numero dei votanti risultante dalla relativa nota di riscontro. Questa nota pena la nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, dovrà essere sottoscritta dai membri dell'ufficio, e chiusa in piego sigillato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego.

3.° Procede allo spoglio delle schede.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda la spiega la consegna al Presidente, che ne fa lettura ad alta voce, e la passa allo scrutatore eletto con minor numero di voti.

Gli altri scrutatori fra i quali deve essere chi ha firmato le schede, ed il Segretario notano, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una o più schede queste devono essere volta per volta vidimate dai membri dell'ufficio e chiuse in piego da suggellarsi e firmarsi a mente dell'art. 30 secondo alinea.

4.° Conta il numero delle schede scritte, e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero di voti complessivamente ripor-

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Ufficio Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

tati dai candidati, più quello delle schede bianche, nulle o contestate o non assegnate a nessun candidato.

5.° Estrae e conta le schede bianche rimaste nella prima urna, e riscontra se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Queste schede vengono immediatamente distrutte.

Tutte queste operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constatare dal processo verbale.

ART. 31. — Sono nulle:

1.° Le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere, od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'art. 27.

2.° Quelle che non portano la firma ed il bollo di cui all'art. 25.

3.° Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

Si ha come non scritto nella scheda il nome che non porta sufficiente indicazione della persona alla quale è dato il voto.

ART. 32. — L'ufficio pronuncia in via provvisoria, salvo il giudizio definitivo della Giunta Municipale sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni elettorali e sulla nullità delle schede.

Tre membri almeno dell'ufficio devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Nel caso di contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio non abbia proceduto allo scrutinio o non abbia compiuto, esso deve chiudere immediatamente l'urna contenente le schede bianche non distribuite, e l'altra urna contenente le schede scritte non spogliate, apponendo così alle due urne e al plico le indicazioni della Comunanza con le firme di almeno tre Membri dell'Ufficio, e col sigillo.

Delle firme e dei sigilli deve constare nel processo verbale.

Le urne ed il plico insieme al verbale e alle carte annesse vengono subito recate al Sindaco del Comune.

Subito dopo lo scrutinio tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un plico con le indicazioni, le firme i sigilli prescritti nel presente capoverso, per essere depositate nella Segreteria Comunale.

Nel verbale da stendersi in doppio originale deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, delle schede contestate, attribuite o meno ai candidati, e delle decisioni motivate proferite d'ufficio.

La nota di riscontro dei votanti, le schede bianche, le nulle o le contestate a qualsiasi effetto in qualsiasi modo, e per qualsivoglia causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere vidimate in ciascun foglio almeno da tre componenti l'ufficio, ed annesse all'esemplare del Verbale da trasmettersi al Sindaco agli effetti dell'articolo seguente ultimo alinea.

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 33. — L'ufficio a pena di nullità pubblica il risultato dello scrutinio, e lo certifica nel Verbale. Il Verbale è firmato seduta stante da tutti i membri dell'Ufficio; alla sua validità però basta la firma del Presidente e del Segretario.

Dopo la firma del Verbale l'adunanza viene subito sciolta.

Un esemplare autentico del Verbale con il plico delle schede sarà trasmesso immediatamente al Sindaco del Comune per essere conservato in atti e l'altro rimarrà presso l'amministrazione della Frazione.

Il Deputato od il Sindaco, a seconda dei casi previsti dal presente regolamento nel termine di tre giorni pubblica il risultato della votazione, e la notifica agli eletti.

Art. 34. — S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 35. — Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe dopo gli eletti, maggiori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un terzo dei votanti.

Art. 36. — Se l'elezione porta nel Consiglio alcuno dei congiunti di cui all'art. 39, il Consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti di chi ne ebbe maggior numero, il giovane dal provetto.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

ART. 37. — Contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi si pronuncia la Giunta Comunale, tanto per le questioni di elegibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Capitolo Terzo

Degli amministratori, del Cassiere, e del Segretario, loro requisiti, funzioni, responsabilità, entrata e durata in carica, scadenza, decadenza ed altro.

ART. 38. — Il Deputato ed i Consiglieri non potranno essere eletti se non sono Capi-famiglia, di qualità morali ineccepibili e idonei all'Ufficio. Sono quindi inelegibili e decaderanno se in carica:

a) Gli interdetti e gli inabilitati.

b) I condannati per oziosità, vacabondaggio o mendicità, finchè non abbiano ottenuto la riabilitazione.

c) Gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale. Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione, e della sorveglianza.

d) I condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frodi d'ogni altra specie, di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento d'odio fra le varie classi sociali, nonchè reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge.

e) Gli aventi lite vertente con la Frazione, il Parroco di questa, e coloro che essendo stati amministratori non abbiano reso conto della loro gestione nei termini prescritti.

ART. 39. — Non possono contemporaneamente far parte dell'Amministrazione gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, e più di due fratelli.

ART. 40. — Il Cassiere oltre i requisiti di cui all'art. 38 dovrà essere di notoria responsabilità finanziaria.

ART. 41. — Il Cassiere deve sempre tenere le somme introitate a disposizione dell'Amministrazione, nè in qualsiasi modo distrarle.

ART. 42. — Il Consiglio potrà all'uopo verificare ad ogni occorrenza lo stato di Cassa per gli opportuni provvedimenti.

ART. 43. — Il Deputato, i Consiglieri, il Cassiere, ed il Segretario saranno sempre responsabili degli atti che essi compiono, gli uni e gli altri come addetti all'Uffieio di Amministrazione della Comunanza.

ART. 44. — I membri dell'Amministrazione e gli addetti all'Ufficio sono pure responsabili delle carte loro affidate.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Occorrendo di consegnarle ad altri nell' interesse delle Frazioni ne riteraranno dettagliata ricevuta.

Ogni altro uso di dette carte è vietato.

ART. 45. — Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio, nè deliberate ed effettuate a norma degli articoli 60, 61, 62, e 63, ne rispondono in proprio ed in solido.

ART. 46. — Gli amministratori della Comunanza che imprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termine di legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

ART. 47. — Le cause di responsabilità dipendendo dalla gestione amministrativa sono di competenza dei Tribunali ordinari.

ART. 48. — Gli amministratori, il Cassiere ed il Segretario pel disimpegno delle rispettive attribuzioni fuori di residenza non avranno diritto che al solo rimborso delle spese vive, da approvarsi volta per volta dal Consiglio d'amministrazione. Le altre funzioni degli amministratori sono gratuite.

ART. 49. — Il Deputato Presidente, e Consiglieri entrano in carica entro 5 giorti dalla loro elezione.

ART. 50. — Il Deputato Presidente, i Consiglieri, il Cassiere ed il Segretario durano in funzione due anni.

I Cansiglieri però si rinnoveranno per metà ogni anno, nè possono essere rieletti senza interruzione pià di una volta.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Il Deputato Presidente, il Cassiere, ed il Segretario sono invece sempre rielegibili.

ART. 51 — Coloro che a termini del presente regolamento sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'istatuazione dei loro successori ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Capitolo Quarto

Dell'Amministrazione e Contabilità

ART. 52. — È fatto obbligo al Consiglio di Amministrazione di formare un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili della Comunanza, da rivedersi ogni anno per le occorrenti variazioni.

ART. 53. — Il Consiglio d'Amministrazione dovrà fare ogni anno il bilancio di previsione, ed alla fine il conto consuntivo, tenere in relazione col Bilancio un libro mastro a *Parte Attiva - Parte Passiva* per la registrazione degli ordini di pagamento e di riscossione; un bollettario a matrice per l'emissione degli ordini medesimi, un registro per le deliberazioni, ed altro per il protocollo. Dovrà infine istituire un Ufficio ed un Archivio per la conservazione di tali registri e delle carte tutte inerenti all'Amministrazione il cui inventario oltrecchè sarà riveduto annualmente dovrà pure controllarsi e sottoscriversi in ogni cambiamento di amministrazione.

ART. 54. — Gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento saranno sottoscritti dal Presidente dal Consigliere anziano e dal Segretario.

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 55. — Il Cassiere deve estinguere i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio e rendere ogni anno il conto entro il termine di giorni 10 dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Qualora non sia presentato entro tal termine il Sindaco sul referto del Deputato Presidente lo farà compilare d'ufficio a spese del Cassiere.

ART. 56. — Il Consiglio dovrà discutere ed approvare il conto entro 10 giorni da quello in cui gli venne presentato, e dentro altri dieci giorni sottoporlo all'approvazione dei Capi-famiglia riuniti in adunanza generale.

Se la discussione ed approvazione non avviene entro tal termine l'esame del conto è deferito direttamente al Sindaco del Comune.

ART. 57. — Chiunque all'infuori del Cassiere, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro dell'Amministrazione rimarrà per questo solo fatto contabile sottoposto alla Giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal Codice Penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 58. — Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dal Cassiere come le altre entrate della Comunanza.

ART. 59. — Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire Cento si fanno all'asta pubblica colle norme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

ART. 60. — Non potranno contrarsi mutui, nè intraprendere o sostenere liti senza deliberazione dei Capi-famiglia e col voto favorevole della maggioranza dei medesimi.

I mutui devono avere per oggetto determinato servizi pubblici, la tutela dei dritti della Comunanza, e l'estinzione di debiti liquidi, scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte antecedentemente al presente regolamento.

ART. 61. — Sono altresì sottoposte all'approvazione dei Capi-famiglia, osservate le norme del precedente articolo 1° capoverso:

a) l'alienazione d'immobili, di titoli del Debito Pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonchè la costituzione di servitù.

b) l'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di denaro quando non si volgono alla compra di stabili, o mutui con ipoteche, o verso la Cassa di Depositi e Prestiti od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato o di buoni del Tesoro.

c) Le locazioni e conduzioni oltre i 12 anni, e le spese che vincolano i bilanci oltre i 5 anni.

d) Ogni altro importante affare.

ART. 62. — Tutte le altre opere dovranno risultare da apposita deliberazione del Consiglio.

Ogni deliberazione poi riguardante spese per opere, lavori ed acquisto eccedente lire Cento deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione, ed i mezzi per pagarlo.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

ART. 63. — Non si potrà deviare dal progetto, ne variare il contratto senza consultare di nuovo il Consiglio.

ART. 64. — Tutti gli atti di Amministrazione interna soggetti a bollo saranno redatti in carta bollata da centesimi 5.

ART. 65. — Quando il Consiglio d'Amministrazione non spedisce i mandati, non dia eseguimento alle deliberazioni prese provvederà il Sindaco del Comune dietro reclamo dei Frazionisti.

ART. 66. — L'amministrazione della Comunanza è all'uopo sottoposta alla vigilanza del Sindaco del Comune che potrà sempre verificarne l'andamento per i provvedimenti del caso, ed occorrendo provocare dal R. Prefetto lo scioglimento dell'amministrazione stessa.

ART. 67. — In tal caso detta amministrazione resta affidata, pel tempo occorrente al suo riordinamento, al Sindaco medesimo in qualità di Commissario coi poteri dello stesso Consiglio d'Amministrazione.

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Capitolo Quinto

Norme generali d'amministrazione, e godimento dei fondi comuni.

ART. 68. — I beni immobili delle Frazioni devono essere di regola dati in affitto con le norme fissate dal Regolamento sulla contabilità generale

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

dello Stato mediante annuo determinato corrispettivo in denaro.

Pei beni rustici devesi avere riguardo secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

È vietato il dissodamento, e l'occupazione di detti beni, ed i contravventori saranno soggetti alle penalità di cui al capo 8 del presente regolamento.

Art. 69. — Il prodotto dei vari beni sarà, mediante analogo ruolo da redigersi ed approvarsi dal Consiglio d' Amministrazione, ripartito in parti eguali tra le famiglie costituenti la Frazione e dopo prelevatone l'ammontare delle imposte, sovrimposte canoni ecc. nonchè le spese occorse ed occorribili per la tutela dei dritti della Frazione medesima e le altre consuetudinarie per le feste locali e simili.

Non essendo sufficienti le rendite della Comunanza pel pagamento delle relative imposte, canoni ed altro si farà per il disavanzo un ruolo di contribuenza ripartendo il debito fra i possessori di bestiame in ragione dei capi da ognuno posseduti come attualmente per inveterata consuetudine si pratica.

Art. 70. — Tale riparto dovà effettuarsi annualmente e pubblicarsi nella Frazione per giorni 5 entro la prima quindicina del mese di Luglio mediante analogo avviso di cui si conserverà copia relazionata in atti.

Contro detto riparto è ammesso ricorso al Sindaco del Comune fino al 20 dello stesso mese.

Art. 71. — I soci utenti che hanno famiglia aventi dritto al riparto sono:

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

1.) Quelle originarie della Frazione legalmente costituita al 1.° Gennaio dell'anno in cui ha luogo il riparto annuale, quali criteri serviranno di base anche per la formazione dall' elenco de' soci utenti.

2.) Quelle forastiere decorsi 10 anni dalla loro pur legale costituzione, e domicilio fisso nella Frazione stessa.

ART. 72. — Le somme che saranno prelevate dal riparto come occorribili per le liti in pendenza o da intentarsi nell' anno per la tutela e i diritti della Comunanza e simili, dovranno essere depositate presso la Cassa di Risparmio, Banca Popolare o Cassa Postale di Norcia con libretto vincolato, nè potranno ritirarsi dal Cassiere o da chi per esso, senza previa deliberazione del Consiglio, e conseguente autorizzazione scritta del Deputato Presidente salvi i casi di assenza, od impedimento nei quali sarà sufficiente l'autorizzazione del Sindaco del Comune.

In detto libretto saranno depositate tutte quelle somme che per qualsivoglia straordinario introito dovessero giacere in Cassa non dovendo il Cassiere tenere che quelle occorrenti per l'ordinaria amministrazione.

ART, 73. — I diritti di pascolo di cui gode la Frazione sui beni propri ed altrui, siano particolari che pubblici continueranno ad esercitarsi nei modi e condizioni attuali salvo a disciplinarli altrimenti mediante modificazione al presente Regolamento, quando nè sarà effettuata l'affrancazione in virtù della legge 24 Giugno N. 5489.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

Art. 74. — Qualunque variazione al presente Regolamento non potrà farsi che su domanda di un terzo almeno dei Capi-Famiglia, soci utenti, e colle forme e coi modi stabiliti dalla legge 4 Agosto 1894 N. 397.

Art. 75. — Alla formazione dei ruoli di contribuenza ed alla esazione dei contributi delle Frazioni, trattandosi di Comunanza o associazione costituita in Ente morale ai termini della precitata legge, si applicheranno le norme per la riscossione delle imposte dirette compresi i privilegi fiscali.

Art. 76. — Contro i ruoli di contribuenza potrà reclamarsi dagli interessati alla Giunta d'Arbitri, e contro la decisione della medesima è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello nei limiti designati dall'art. 6. della legge anzidetta 4 Agosto 1894 N. 397, come pure contro le disposizioni di cui al presente regolamento ai termini dello stesso Articolo.

Capitolo Sesto

Delle riunioni e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 77. — L'invito ad intervenire alle sedute deve essere firmato dal Deputato Presidente, e consegnato agli amministratori almeno 24 ore prima della seduta facendo constare in atti l'eseguita consegna.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di elezione,

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti.

ART. 78. — Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti: hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone; a parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento della maggioranza dei componenti il Consiglio, e le proposte s'intenderanno adottate quanto abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 79. — I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario, e debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.

ART. 80. — Ogni consigliere ha poi diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo.

ART. 81. — I verbali saranno letti ed approvati previa le rettifiche del caso quindi firmate dal Presidente, dal Membro anziano fra i presenti, e dal Segretario.

ART. 82. — Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali o se siano violate le disposizioni del presente Regolamento.

Capitolo Settimo

Del patrimonio della Comunanza.

ART. 83. — Il patrimonio della Frazione di Nottoria è costituito:

REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale - Uff. Agricoltura e Foreste

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

a) di una montagna prativa pascoliva in territorio di Nottoria nei voc. Spigola e Macchia della superficie di Ettare 2. Decare 1. are 9 e deciare 7 intestata nei libri censuari Comunanza di Nottoria Popolazione spettante a tutti i naturali indigeni.

b) La detta frazione gode il diritto di pascolo promiscuo su tutti i beni compresi nel territorio tanto comunali che particolari, non che il diritto di pascolo promiscuo con Savelli e S. Marco nelle contrade Colle S. Stefano. Valle Trifoglio. Fondo Tenia.

Capitolo Ottavo

Penalità per contravvenzioni alle disposizioni regolamentari - ed ogni altra rispondente ai fini cui tende l' Ente.

ART. 84. — Saranno soggette alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori al presente regolamento, ed a quelle altre disposizioni simili che saranno emanate dal Consiglio d' Amministrazione per la tutela del patrimonio della Frazione costituente l' ente medesimo.

ART. 85. — Per l' accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali, basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore innanzi al Deputato Presidente di una degli Agenti del Comune, o di una degli Agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura penale.

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

ART. 86. — Sì prima che dopo la detta deposizione il Deputato Presidente chiamerà i contravventori avanti di se con la parte lesa onde tentare la conciliazione.

Il verbale di conciliazione accconsentito e firmato da ambo le parti col Deputato Presidente esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accertata dal Deputato Presidente per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

ART. 87. — Non riuscendo l'amichevole componimento i processi verbali asseverati come àll'art. 87 saranno immediatamente trasmessi dal Deputato Presidente per l'opportuno procedimento al Pretore che ne spedirà ricevuta.

REGIONE UMBRIA · Giunta Regionale · Uff. Agricoltura e Foreste

Capitolo Nono

Disposizioni transitarie

ART. 88. — La riunione pei Capi-famglia per la prima costituzione dell'Amministrazione locale ai termini del presente regolamento sarà indetta dal Sindaco Commissario entro giorni 20 dalla definitiva approvaziane del regolamento medesimo salvo dilazione per casi di forza maggiore e variazione d'orario.

ART. 89. — Per la prima assemblea elettorale di

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

cui all'articolo suddetto come per quelle pur generali che avessero luogo pel caso di cui all'art. 67 si costituirà un seggio unico e definitivo, che sarà presieduto dallo stesso Sindaco Commissario, il quale chiamerà a fungere da scrutatori i due elettori più anziani e i due più giovani di età con facoltà di scegliersi il Segretario.

ART. 90. — Il Sindaco Commissario appena avuta l'approvazione del presente regolamento da parte della Giunta Provinciale amministrativa formerà all'uopo, ove manchi, la lista dei Capi-famiglia, osservando per la pubblicazione ed altro, i termini e le norme di cui ai rispettivi Art. del Capo 2 del regolamento medesimo.

ART. 91. — Il nuovo Consiglio d'amministrazione come sopra eletto entrerà in carica entro 8 giorni dalla sua costituzione.

Norcia, li 30 Aprile 1896.

Il Sindaco Commissario Governativo

L. LAURENTI FORTI

Il Segretario Comunale

CORTELLI PAOLO

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1

COMUNE DI NORCIA

Certificato di Pubblicazione

Dietro relazione del 1° Inserviente Comunale Marcocci Pietro io infrascritto Segretario Comunale certifico che in conformità dell' Art. 2 della legge 4 Agosto 1894 N. 377, il presente Regolamento è stato pubblicato insieme alla relativa deliberazione pari data all' albo Pretorio del Comune nel giorno di *Domenica 3 corrente*, e che pendente l' affissione non pervennero reclami di sorta a ques' Ufficio di Segreteria.

Norcia, li 8 Maggio 1896.

Il Segretario Comunale
CORTELLI PAOLO

N. 18235 D. V.
Perugia 20 Ottobre 1896.
Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduto del 15 corrente.

Il Prefetto Presidente
G. VENNUCCI

Visto per copia conforme

Il Segretario
E. CAROSI

La presente copia, composta di n. 27 (Ventisette) fogli, è conforme all'originale esibito dal Sig. Patrizi Luciano Presidente C.A. di Vettona identificato per conoscenza personale

10 MAR. 1995

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Mario Ficrucci

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000005 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fsc. 1

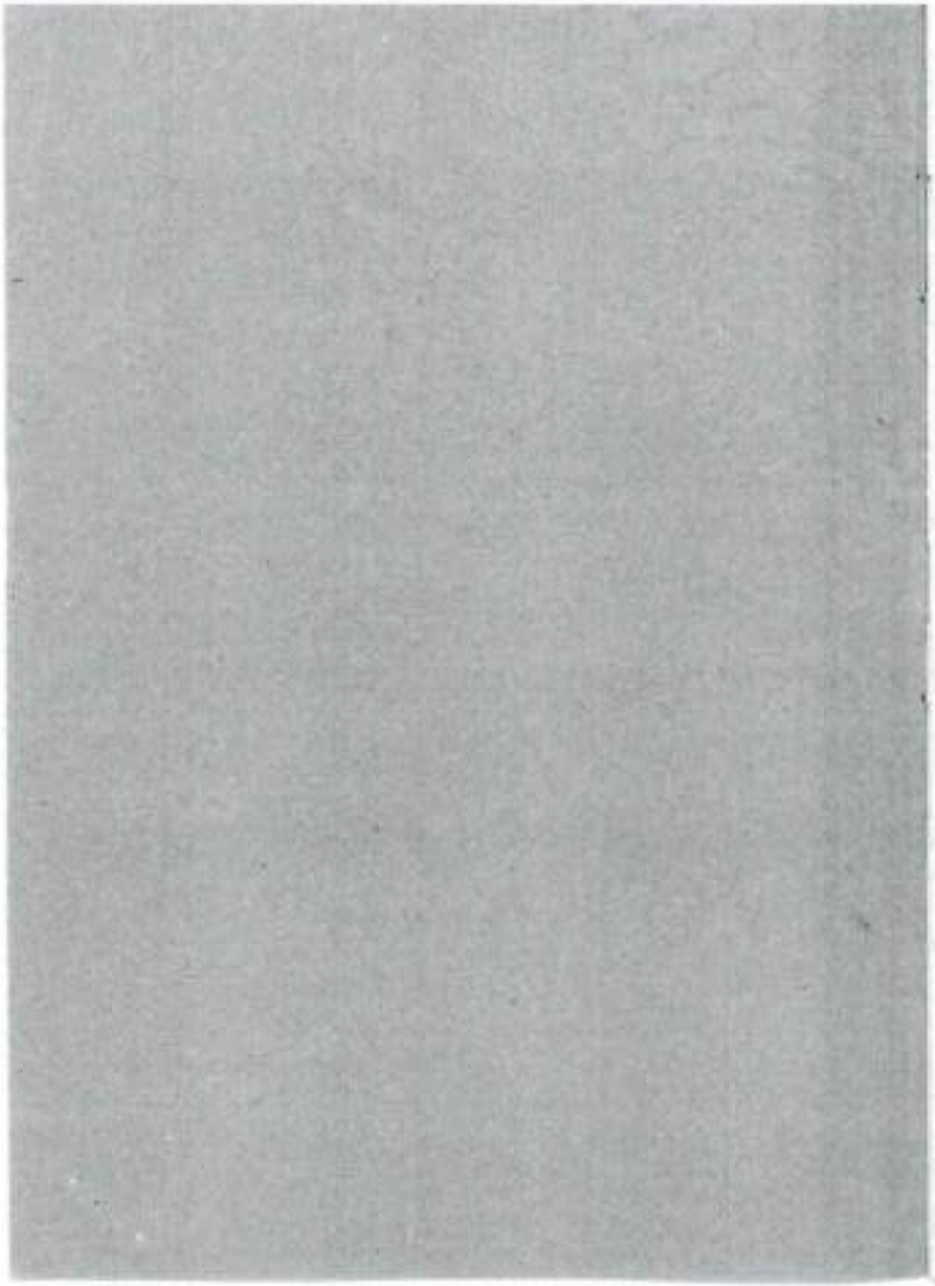

COMUNANZA AGRARIA

DI

OCRICCHIO di Norcia

PROVINCIA DI PERUGIA

NUOVO STATUTO REGOLAMENTO-TIPO

PER LE

COMUNANZE AGRARIE DELLA PROVINCIA DI PERUCIA

TIP. MARSCIANESE
Marsciano (Perugia)

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1240 / 2332

CAPITOLO I.

Costituzione e scopi

ART. 1.

La Comunanza Agraria di Ocricchio
ha sede in frazione di Ocricchio
del Comune di Norcia
È stata costituita per (effetto della legge 4-8-1894 N.397 e con deliberazione dei Capi-famiglia in data 4 aprile 1896, approvata dalla G.P.A. il 15 ottobre 1896 con provvedimento N.18235 Div.3.-

Essa si governa col presente Statuto e con le norme della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del Regolamento relativo di cui al R.D. 26 novembre 1928, n. 332; nonchè colle vigenti disposizioni — in quanto applicabili — della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

(1) Indicare gli estremi dell'atto costitutivo e quelle che apportarono successive variazioni da allegarsi in copia nell'appendice.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1241 / 2332

ART. 2.

La Comunanza ha per scopo:

a) di curare gli interessi della collettività degli Utenti, dei quali assume la rappresentanza legale, così davanti all'Autorità amministrativa, come davanti all'Autorità giudiziaria;

b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso e alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici;

c) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo un piano economico studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

d) di promuovere curare e vigilare la razionale utilizzazione dei pascoli e del loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il regolamento d'uso studiato d'accordo col competente organo tecnico forestale;

e) di amministrare i beni che costituiscono il patrimonio collettivo destinando le rendite a provvedere alle spese:

1. per l'amministrazione;
2. per il miglioramento del patrimonio;
3. per lo svolgimento di tutte le iniziative che mirano ad incrementare l'economia montana della zona.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1242 / 2332

Su richiesta del Comune, l'Assemblea degli Utenti della Comunanza può deliberare, a maggioranza assoluta di voti, dei contributi a favore di esso, purchè siano esclusivamente destinati a sopperire a spese inerenti a servizi pubblici o ad opere permanenti d'interesse generale della frazione ove ha sede la Comunanza.

ART. 3.

I mezzi per provvedere ai bisogni della Comunanza si ricavano dall'affitto dei pascoli estivi esuberanti rispetto all'esercizio degli usi civici; dai proventi ricavati dalla concessione temporanea in utenza, a turno fra gli Utenti, dei terreni seminativi non quotizzabili per la loro limitata estensione, ovvero prima della quotizzazione degli stessi, dalla vendita dei tagli dei boschi giunti a maturazione, dalle tasse di legnatico, pascolo, ecc., a carico degli Utenti, dalla tassa sul bestiame allevato oltre il numero indicato dal regolamento d'uso, dall'affitto del cosidetto « passo » delle masserie dall'affitto della cosidetta « erba morta » e da qualsiasi altra fonte di entrata non prevista.

ART. 4.

L'affitto dei pascoli, come pure la vendita del taglio dei boschi dell'Ente, si potrà effettuare previa deliberazione da approvarsi il primo dalla Prefettura, la seconda dalla G.P.A., soltanto nel caso che i mede-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1243 / 2332

simi sopravanzino ai bisogni essenziali degli Utenti, dopo assicurato cioè, a ciascuno di questi, l'esercizio dei diritti di uso civico contenuti nei limiti stabiliti dal C.C.

ART. 5.

Nel solo caso in cui le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e alle necessarie spese di amministrazione e sorveglianza si imporrà agli Utenti, in via del tutto eccezionale, e con provvedimento da sottoporsi all'approvazione della G.P.A., un corrispettivo per l'esercizio degli usi civici consentiti.

ART. 6.

È assolutamente vietata la divisione fra gli Utenti del ricavato delle rendite predette come di qualsiasi economia dell'azienda.

CAPITOLO II.

Patrimonio

ART. 7.

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili :

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1244 / 2332

(1) MUTAZIONE 6930 = DITTA =
COMUNANZA IN CORICCHIO COMUNITA' E PO_
POLAZIONE:
Terreni pascolivi in Mappa Coricchio e
Selvadare della superficie complessiva
di tavole 1528.40 pari ad Ett. 152,84=
Redd. L. 128,21.=

MUTAZIONE 6939 = DITTA =
COMUNANZA IN CORICCHIO = Diritto di pa_
scolo a favore della popolazione = Frazio
ne del Comune di Norcia.=
CORICCHIO= Diritto di pascolo sopra tavo
le 7234.29 pari ad Ett.723.42.90 sugli
appezzamenti contradistinti colla lette_
ra N = Sez. 15° = Redd. L. 2146.=

(1) Indicare i vari beni di proprietà delle Comunanza (ubicazione, confini, superficie, colture, numero di catasto, reddito imponibile).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1245 / 2332

ART. 8.

Sarà compilato un esatto inventario, costituito da apposito registro di consistenza, di tutti i beni mobili e immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, come pure di tutti i titoli atti e scritture che si riferiscono al suo patrimonio ed alla sua amministrazione.

Tale inventario, da inviarsi in copia alla Prefettura, sarà tenuto costantemente aggiornato a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

Terminate che siano le operazioni di riordinamento degli usi civici sarà provveduto, a cura della Comunanza, all'apposizione dei termini sui confini verificati delle terre in suo possesso e alla redazione quindi, per tutte le terre stesse, di una pianta o tipo col relativo catastino, che saranno conservati negli atti della Comunanza per essere consultati ad ogni occorrenza.

ART. 9.

La Comunanza non potrà, senza l'autorizzazione della G.P.A., omologata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, alienare i beni collettivi o mutarne la destinazione.

Le variazioni della consistenza della terra della Comunanza dipendenti da alienazioni, mutazione di destinazione, acquisti, donazioni o lasciti rispettivamente autorizzati o accettati, oltre che nel registro di consistenza saranno riportate anche sulla pianta o tipo di cui all'art. 8.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1246 / 2332

ART. 10.

Tutte le alienazioni, affittanze e locazioni di beni, vendite di boschi od altro, dovranno aver luogo con le norme stabilite dalla legge e dal Regolamento sulla contabilità dello Stato.

ART. 11.

Nelle aste, licitazioni e trattative private gli Utenti avranno titolo di preferenza, di fronte agli altriaspiranti, a parità di condizioni.

CAPITOLO III.

Amministrazione

ART. 12.

La Comunanza è retta da un Presidente scelto fra gli Utenti, ed eletto dell'assemblea dei medesimi, e da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri nominati nel proprio seno dell'Assemblea stessa.

ART. 13.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno nel mese di gennaio; ed in via straordinaria quando il Presidente lo richieda ovvero un numero di Utenti rappresentanti almeno un terzo degli iscritti lo richieda al Presidente.

Le convocazioni saranno fatte con invito personale o con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima al-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1247 / 2332

l' albo pretorio della Comunanza e nei luoghi più frequentati della frazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua vece, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Funge da Segretario il Segretario della Comunanza.

ART. 14.

Le votazioni seguiranno a voto segreto quando sia richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea. Negli altri casi esse avranno luogo per appello nominale. I voti saranno deposti in un'urna dagli Utenti su invito del Segretario che procede all'appello nominale.

ART. 15.

Sono di pertinenza dell'Assemblea degli Utenti:

a) la nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

b) la votazione e l'approvazione dei contributi richiesti dal Comune ai sensi dell'art. 2 ultimo comma;

c) l'approvazione di eventuali modifiche da proporsi allo Statuto - Regolamento;

d) l'approvazione del bilancio della Comunanza;

e) l'approvazione di tutti gli atti di disposizione dei beni della Comunanza proposti dal Consiglio di Amministrazione e che sono da sottoporsi all'autorizzazione ministeriale (art. 12 della legge 16, T. VI. 1927 n. 1766 e art. 41 del rispettivo Regolamento).

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1248 / 2332

ART. 16.

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica 4 anni, ma possono sempre venire riconfermati per uguale periodo di tempo.

Il Consigliere nominato in surroga dura in carica quanto avrebbe durato il consigliere surrogato.

ART. 17.

Il Presidente rappresenta la comunanza, convoca il Consiglio e lo presiede, eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio stesso, stipula i contratti deliberati dal medesimo, vigila per l'osservanza delle norme statuarie e regolamentari da parte degli Utenti e degli affittuari, rappresenta la Comunanza in giudizio, fra gli atti conservativi dei diritti della medesima, assiste agli incanti occorrenti nell'interesse di essa, mantiene i rapporti di collaborazione con le Autorità e con il Comune.

ART. 18.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare su tutti gli oggetti che interessino l'amministrazione della Comunanza, analogamente a quanto compete sia alla Giunta che al Consiglio presso le Amministrazioni comunali.

Le relative deliberazioni sono pubblicate in copia per 8 giorni sia all'albo pretorio del Comune che all'albo della Comunanza.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1249 / 2332

Saranno quindi inviate alla Prefettura per i provvedimenti di esecutività e di approvazione.

Per le convocazioni del Consiglio e per la disciplina delle votazioni si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale T. U. 4 Febbraio 1915, n. 148 e del relativo Regolamento.

ART. 19.

L'Associazione avrà un Segretario, un Esattore-tesoriere ed uno o più guardiani. Le rispettive condizioni economiche saranno determinate in sede di pianta organica da approvarsi dalla G.P.A. Le deliberazioni di nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

ART. 20.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio e compila i processi verbali delle deliberazioni. Evade la corrispondenza d'ufficio. Compila i mandati di pagamento e di riscossione. Svolge la contabilità, compila i bilanci e stende i contratti. Tiene gli inventari e la lista degli Utenti continuamente aggiornati. Custodisce l'archivio e le carte d'ufficio. È tenuto ad eseguire tutti gli atti d'ufficio disposti dalle leggi e dalle altre disposizioni in materia.

ART. 21.

L'Esattore-tesoriere da corso agli ordini di riscossione e di pagamento che gli vengono passati con i rela-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1250 / 2332

tivi mandati. La riscossione delle entrate è a lui affidata. Di regola l'Esattore del Comune è l'Esattore-tesoriere della Comunanza. Deve assumere la riscossione con la stessa misura di aggio stabilita per la riscossione delle imposte comunali e con i diritti e gli obblighi derivanti dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Il servizio di cassa e tesoreria sarà parimenti affidato di regola allo stesso esattore, verso congruo compenso da determinarsi con apposita deliberazione da sottoporsi alla G.P.A. Il tesoriere terrà, sotto la sua personale responsabilità, constantemente aggiornati i libri di amministrazione e cassa che potranno essere esaminati solo dal Presidente e dai Consiglieri e dal Segretario, dietro loro richiesta e dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura o dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 22.

Il Tesoriere deve annualmente rendere il conto della propria gestione nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio, e cioè dal 31 dicembre, coincidendo questi con l'anno solare, e deve rispondere dell'inesatto per esatto eccetto i casi di insolvibilità dopo aver esperito gli atti coattivi secondo le norme stabilite per i Comuni.

ART. 23.

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1251 / 2332

ART. 24.

L'Amministratore che intraprendesse a sostenere liti, senza che la necessaria delibera abbia riportata la prescritta approvazione da parte dell'autorità tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che deriveranno all'Amministrazione in conseguenza della lite stessa. Così pure chi ordina spese non debitamente autorizzate, giusta le norme della legge comunale e provinciale e relativo regolamento.

ART. 25.

Per tutti gli altri doveri e responsabilità sia all'Amministratore che al personale, si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per le Amministrazioni comunali.

ART. 26.

Per il più facile conseguimento dei propri scopi per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del proprio patrimonio, ma sopratutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali, più Comunanze — pur lasciando divise le singole amministrazioni — possono costituirsi in consorzio in base a quanto prevedono il R. D. 30 dicembre 1923, 3267 e successivo regolamento, nonchè le altre disposizioni vigenti.

Il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziali e nominato dai predetti con elezione

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1252 / 2332

Detti consorzi saranno disciplinati da particolare Statuto-Regolamento.

CAPITOLO IV.

Diritti di utenza ed Utenti.

ART. 27.

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascere, legnare, raccogliere la legna morta, fra la frasca per mangime; fra carboniere e fornaci da calce nella proprietà della Comunanza sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che saranno impartite dell'Autorità Forestale. Nel diritto di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale di uso quale è intesa dal codice civile.

ART. 28.

Le colture leguminose foraggere verranno rispettate ed escluse dal pascolo per la durata di anni 3 dall'impianto. Trascorso tale periodo saranno nuovamente assoggettate al diritto di pascipascolo.

ART. 29.

Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per reintegra di occupazioni, per affrancazioni o per qualsiasi altro titolo passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, saranno sot-

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1253 / 2332

toposti, al pari dei beni dalla stessa in precedenza posseduti, a regolamento di uso civico ai termini del capo 11 del Regolamento approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 osservate le norme dell'art. 62 della legge comunale e provinciale, 3-3-1934 n. 383 e saranno anch'essi amministrati con le norme stabilite dal cap. IV. del Regolamento anzi cennato e dalla legge comunale e provinciale, in quanto applicabili.

ART. 30.

Fanno parte della comunanza e ne esercitano i diritti tutti gli abitanti della frazione, e delle frazioni, incluse nel territorio della Comunanza stessa, che vi abbiano residenza stabile da almeno 5 anni e siano regolarmente iscritti nel registro della popolazione della frazione ai sensi degli art. [illegible] e 32 del Regio Decreto 2 dicembre 1929, n. 2132.

ART. 31.

Sono da considerarsi capi famiglia, da inscriversi nell'albo degli Utenti:

a) i coniugati e i vedovi con o senza prole;

b) il tutore dei figli minorenni dell'Utente morto;

c) il figlio maggiorenne dell'Utente morto, quando provveda al mantenimento dei fratelli minori;

d) il maggiore di età in genere che dimostri di vivere stabilmente diviso dalla famiglia paterna.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1254 / 2332

ART. 32.

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli Utenti nella quale debbono indicarsi: cognome, nome, paternità, professione, data di inscrizione in qualità di Utente, capo famiglia, numero, nome, ed età dei componenti la famiglia.

La lista degli Utenti deve essere visibile presso la sede della comunanza.

ART. 33.

In qualunque epoca dell'anno i frazionisti che si trovino nelle condizioni volute dal precedente art. 30, potranno presentare istanza per essere iscritti quali Utenti. All'istanza dovranno unirsi i documenti necessari comprovanti la esistenza dei requisiti voluti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se accolte, fissandone la decorrenza al 1° di gennaio dell'anno successivo.

ART. 34.

Nel mese di novembre il Consiglio procederà alla revisione della lista degli Utenti, cancellando coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscrivendo coloro che abbiano fatto istanza di iscrizione ed abbiano i requisiti voluti.

ART. 35.

La cancellazione, tranne quella per morte, ed il rigetto dalle domande per nuove iscrizioni, dovranno

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1255 / 2332

essere deliberate dal Consiglio, previo avviso agl'interessati che potranno presentarsi presso la stessa sede della Comunanza per esporre i motivi che credono di addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista degli utenti.

ART. 36.

Le decisioni del Consiglio saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 dicembre dello stesso anno. Contro tali decisioni gli interessati, nel caso di reclami potranno ricorrere al Prefetto, non oltre il 31 dicembre. Quando si tratti di reclami contro il diniego del diritto dell'uso civico gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, a norma dell'art. 29 della legge 1927, n. 1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e la estensione del diritto.

ART. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre gli Utenti debbono inoltre presentare denuncia, al Presidente della Comunanza, del bestiame di loro proprietà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva.

Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparto in base alle denuncie ricevute. Il ruolo sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio. La misura della tassa pascolo da imporre sul bestiame sarà determinata di anno in anno dal Consiglio con deliberazione da sottoporsi alla G.P.A.

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1256 / 2332

CAPITOLO V.

Contravvenzioni

ART. 38.

È proibito senza espressa autorizzazione degli organi forestali competenti compiere le seguenti operazioni:

a) tagli di qualsiasi genere nei boschi;

b) disboscamenti e dissodamenti anche nei terreni pascolivi;

c) conversione dei boschi di alto fusto in cedui composti; semplici, da capitozzo o da sgamollo. È parimenti vietata la conversione dei cedui composti in cedui matricinati e semplici;

d) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

e) introdurre il bestiame, di qualsiasi genere, nei boschi di recente taglio od in quelli di nuovo impianto o nelle zone di pascolo a riposo;

f) abbattere fratte, stecconate, muri a secco od altri ripari per qualsiasi motivo;

g) raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi di recente taglio o di nuovo impianto;

h) lo strascico di fasci di legna lungo le strade, sentieri e mulattiere.

ART. 39.

L'utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, denunciato come proprio, pagherà a titolo di ammenda lire 200 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e

NOTE, VARIANTI ED AGGIUNTE

Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
1257 / 2332

lire 40 per ogni capo di bestiame minuto, ovino, caprino, suino e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza.

ART. 40.

Ai pastori che si introducessero nei boschi è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere alberi o rami sotto la pena dell'ammenda di L. 50, oltre la perdita del ferro sequestrato.

ART. 41.

Le contravvenzioni saranno accertate, nelle dovute forme da agenti giurati. Per la procedura contravvenzionale si applicheranno le disposizioni del Capo VI. del Titolo 2. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, avvertendo che al Sindaco si intende sostituito il Presidente della Comunanza.

ART. 42.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, dalle leggi dello Stato, dalle prescrizioni di massima forestali e dal presente regolamento, i contravventori alle norme che regolano il godimento dei beni collettivi.

ART. 43.

Per tutto quanto non sia specificatamente previsto dal presente statuto-regolamento si farà ricorso alle norme delle leggi e regolamenti generali e speciali in quanto applicabili.

COMUNANZA AGRARIA DI OCRICCHIO

Comune di Norcia

Il presente Statuto-Regolamento Tipo ver
letto ed approvato nell'assemblea generale
Capi-famiglia della Comunanza Agraria di O
chio come da verbale n.1 del 4-12-1949.

Ocricchio di Norcia 4 dicembre 1949.

IL SEGRETARIO
(Amici Camillo)

COMUNE DI NORCIA
COMUNANZA AGRARIA
DI
OCRICCHIO E BELFORTE

Comune di Massa Martana Prot. n. 0000095 del 03-01-2025 Cat. 14 Cl. 1 fSC. 1
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria - L'amministrazione dei domini collettivi nella Regione Umbria - Magistrato Istruttore Dott. Ph.D. Antonino Geraci
1258 / 2332